

ANNO 1749.

quom aliquibus retro annis in Dicecefi Montis Fa-

Quo Supp-

§. 22. Quilibet hujusmodi Mulierum Cœtus propri-

Episcopi Vir-

§. 23. Cujus rei cum Nos justam in Domino fiduci-

Resolutio sequitur: Ultimo, quod, facta a Virginitatibus

Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum in ea afferretur; Pont. A. IX.

Pontifex

Licentia af-

Hanc Pontif-

Classula

PONT. A. IX.

fiæ Cardinalium Congregationes tam ordinarias, quam

Committit

§. 27. Quocirca Venerabilibus Fratribus, ac dilectis

Delegatio

§. 28. Non obstantibus, quatenus opus sit, Nostra, & Cancellariæ Apostolicæ Regula, de non tollendo

Publicationi

§. 29. Ut autem præsentibus, & in eis contenta

transumptis seu exemplis, etiam impressis, manu ali-

ANNO 1749.

§. 30. Nulli ergo omnino hominum liceat paginam sancto

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem Anno In-

D. Cardinalis Passioneus.

J. Datarius.

VISA DE CURIA.

J. C. Boschi.

J. B. Eugenius.

Loco \* Plumbi.

Registrata in Secretaria Brevium.

Public. die 27. Maji ejusdem Anni

INTRIBUNALI GUBERNII VIII.

Almæ Urbis, ejusque Congregationibus, certa agendi

BENEDICTUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam rei memoriam.

JUSTITIE gladium non sine causa a Nobis portari

Exordium.

Tria objecta

B. E.

ANNO 1749.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Motu proprio &c.

Chiostro, che si conserva in tre parti.

Della eccellenza di stabilire alcune regole per la Giustizia Criminale.

Pubblica il presente Moto proprio diviso in tre parti.

I. Del Tribunale del Governo di Roma.

2. Aggiunge alla Consulti altri due, che faranno Pontoni del Governo, ed Assessori del Governatore.

3. Nella i due Prelati Pontoni.

4. Conferma la divisione delle cause di sangue, e di Relazione.

AVENDO Noi passata la maggior parte della vita nostra in questa Città di Roma, ed avendo, quando eravamo in minoribus, inteso più volte discorrere dalle persone pratiche, e ben intenzionate, che farebbe stato necessario lo stabilire alcune regole per la retta amministrazione della Giustizia criminale, non essendovi cosa ben fatta, e ben stabilita, che col tratto del tempo non abbia bisogno di qualche aggiunta, riforma, o schiarimento; ed avendo poi nel tempo del nostro Pontificato, avuti i positivi rincontri non meno della sussistenza degli inconvenienti, che del bisogno del riparo; dopo aver fatto unire, ed aver ben considerato il tutto, ed aver anche inteso il parere, ed il consiglio d'Uomini gravi, e ben versati nelle materie criminali, essendo in oltre imminente l'Anno Santo, che per lo straordinario concorso della gente, come si spera, porta seco una maggior attenzione in chi governa, ed invigila nel pubblico bene, ci siamo risoluti di pubblicare questa nostra Cedola di Moto proprio, che ancora intendiamo per maggior solennità di confermare con una Nostra Costituzione, non in forma comuni, come si suol dire, ma in forma specifica, inferendola de verbo ad verbum in essa; dividendola, per maggior chiarezza della materia, in tre Capi, il primo de quali riguarda il Tribunale del Governo di Roma, il secondo la Visita delle carceri; il terzo alcuni altri regolamenti per levare alcuni abusi introdotti dai Giudici, e Notari criminali del Tribunale del Governo, e d'altri Tribunali, e Ministri d'essi.

Del Tribunale del Governo di Roma.

1. Le Cause criminali della Città di Roma, e suo Distretto sono state infino ad ora giudicate dal Governatore di Roma colla direzione, e voto di quattro Togati, cioè de i due Luogotenenti, e de i due Sostituti Luogotenenti; allorché quelle delle Province si trattano, e si risolvono in una Congregazione composta di Cardinali, e di Prelati, che eticamente della Consulta. Ciò è quello, che sempre ha dato motivo di discorso alle persone savie, che hanno mai sempre desiderato una più solenne discussione degli affari criminali di Roma, e suo Distretto. Per lo che, aderendo Noi a i loro suggerimenti, di Nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra Suprema, ed Apostolica Potestà, confermiamo in primo luogo a Monsignor Cosimo Imperiali presente Governatore di Roma, e Vice Camerlingo di S. Chiesa, e suoi Successori tutte, e singole facoltà, e preminenze, delle quali ha goduto fin' ora in virtù del Breve di sua Deputazione, e delle quali sogliono godere in qualunque forma i Governatori di Roma, anche in qualità di Vice Camerlinghi; poichè in quanto appartiene al Governatore pro tempore, non intendiamo s'induca per la presente alcuna benchè minima innovazione.

2. In secondo luogo vogliamo, comandiamo, ed ordiniamo, che in avvenire, al solito ed ordinario numero de i Prelati Pontoni di Consulta, se ne aggiungano altri due, quali abbiano, e debbano godere tutti gli onori, privilegi, esenzioni, e preminenze, che godono gli altri Pontoni, di modo che compongano con essi uno stesso Corpo, o sia Collegio; ma però in vece di essere Pontoni di una delle nostre Province, sieno, e debbano essere ambidue Pontoni del Governo di Roma, ed Assessori del Governatore pro tempore: Eleggendo, e deputando per tal effetto, e beneplicato Nostro, e della Santa Sede, Monsignor Giuseppe Lucatelli Protonotario Apostolico, e poc' anzi già destinato Pontone di Consulta, e Monsignor Pietro Frangipani referendario dell' una, e l'altra Segnatura, e Pontone del Buon Governo.

3. In terzo luogo confermiamo, approviamo, ed ordiniamo, che in avvenire si continui fra gli Ufficiali, e Ministri di detto Tribunale del Governo la distribuzione alternativa delle Cause di Sangue e di Relazione, che ivi si pratica presentemente, e da

gran tempo indietro, cioè non tanto fra li due Luogotenenti, quanto ancora fra li due Sostituti Luogotenenti, li quattro Sostituti Fiscali di numero, e li sei Sostituti Fiscali soprannumerari, e fra li Dieci Notari stabiliti, fissati nell'altra Nostra precedente Costituzione Rerum humanarum delli 16. Dicembre 1747. Vogliamo però, che tutte le Querelle, o Denunzie di sangue immediatamente, che sono portate al Tribunale, si scrivano dal Notaro di Settimana alla presenza del Querelante, o Denunziante, e sotto il proprio, e distinto giorno in un Libro ben cartolato. E similmente, che tutte le Querelle, o Denunzie di Relazione, cioè d'ogni altra causa, che non sia di omicidio, o ferite, e non quelle solamente di furto, si scrivano immediatamente, e alla presenza come sopra, dal Notaro, che si trova in quella settimana Notaro, di Relazione, o sia di Sauge, in fogli volanti. Altrimenti il Notaro di Settimana, a cui appartiene, cada in pena di cinquanta scudi d'Oro anche per la prima contravvenzione, da applicarsi per una terza parte al Delatore, che si terrà segreto, dopo però, che ne avrà somministrato prove sufficienti, e per le altre due terze parti alla Massa de' Giudici e Notari di esso Governo, per distribuirsi in fin dell' Anno fra di loro da Monsignor Governatore.

4. In quarto luogo esortiamo, e raccomandiamo a Monsignor Governatore, ed altri suoi Successori pro tempore, che facciano portare ogni sera li detti due Governatori Libri, e si facciano riferire dalli due Notari di Settimana, alla presenza delli due Sostituti parimente di Settimana, le Querelle, e Denunzie, che saranno state portate, e scritte in quel giorno, come hanno praticato con grandissima utilità del Pubblico alcuni dei loro Antecessori.

5. In quinto luogo vogliamo, ed ordiniamo, che in ogni settimana si tengano onninamente da Monsignor Governatore pro tempore le due Congregazioni solite a tenersi, cioè una il Martedì, e l'altra il Venerdì, ambedue il dopo pranzo; e che in ciascheduna di esse Congregazioni debbano onninamente intervenire, oltre Monsignor Governatore, li detti due Prelati Pontoni di Consulta, ed Assessori del Governo, l'Avvocato, e Procurator Fiscale, due Luogotenenti, e li dodici Sostituti con il Capo Notaro.

6. Che nella Congregazione del Martedì, debbano proporsi le Cause, nelle quali o si ha da decretare la Tortura, o sia ha da procedere alla Sentenza dopo fatte le Difese, oppure passato il termine assegnato per le medesime; ammettendo in essa, prima di votare, l'Avvocato, e Procuratore de' Poveri, il Procuratore della Carità, e quando vi sia, anche altro Difensore della Carità, ad effetto d'informare, e dedurre in voce le ragioni del medesimo. Dopo di che licenziati li suddetti Difensori, dovranno votarsi le dette Cause ad una per una, ma non già dalli due Luogotenenti, e dalli due Sostituti Luogotenenti, come si è fatto fin' ora, ma dalli due Togati Luogotenenti, e dalli detti due Prelati Pontoni di Consulta, ed Assessori del Governo: volendo Noi, che in avvenire questi quattro solamente abbiano il Voto decisivo, oltre Monsignor Governatore, e cui refterà l'arbitrio di votare, o non votare, come ha goduto fin' al presente. Quanto poi alli due Sostituti Luogotenenti, dovrà loro restare non più il Voto decisivo, ma solamente il Voto consultivo. E così parimente dopo risolte le Cause de' Rei presenti, dovranno nella medesima Congregazione, e nell' istessa maniera riferirsi, e votarsi le Cause de' Contumaci, nelle quali sarà stato già formato il Processo.

7. Nell'altra Congregazione del Venerdì, vogliamo, ed ordiniamo, che ciascheduno delli due Luogotenenti legga la Lista di quelli carcerati, che gli apparengono, e che si scriva dal Capo Notaro ivi presente sotto la partita di ciascun carcerato il detto Decreto, che sarà la prima Congregazione: dovendo anche in questo avere l'Avvocato, e Procuratore Fiscale Generale, e li due Sostituti Luogotenenti il solo Voto consultivo, ed all'incontro li due Luogotenenti, e li due Pontoni di Consulta, e Assessori del Governo il Voto decisivo, con l'arbitrio

PONT. A. IX.

Altre locuzioni di Congregazione.

Quello che si scriveva in altro Libro a parte.

Non in foglio volante.

Pene contro i Trasgressori.

Dovranno portarsi a Monsignor Governatore, ogni sera li detti due Libri, e riferiti alla presenza de' Sostituti.

Se erano Congregazioni a cui intervenivano Monsignor Governatore, li detti due Prelati Pontoni di Consulta, ed Assessori del Governo, l'Avvocato, e Procurator Fiscale, due Luogotenenti, e li dodici Sostituti con il Capo Notaro.

Se ammettano i difensori della Carità, e quando vi sia, anche altro Difensore della Carità, ad effetto d'informare, e dedurre in voce le ragioni del medesimo.

Dopo s'voti in ogni causa.

Da chi debba darli il Voto decisivo, e da chi il consultivo.

7. Della Congregazione del Venerdì, che si scriveva dal Capo Notaro ivi presente sotto la partita di ciascun carcerato il detto Decreto.

7. Della Congregazione del Venerdì, che si scriveva dal Capo Notaro ivi presente sotto la partita di ciascun carcerato il detto Decreto.

BULLARIUM.

ANNO 1749.

PONT. A. IX.

Altre locuzioni di Congregazione.

Quello che si scriveva in altro Libro a parte.

Così quelle di relazione in altro Libro a parte.

Non in foglio volante.

Pene contro i Trasgressori.

Dovranno portarsi a Monsignor Governatore, ogni sera li detti due Libri, e riferiti alla presenza de' Sostituti.

Se erano Congregazioni a cui intervenivano Monsignor Governatore, li detti due Prelati Pontoni di Consulta, ed Assessori del Governo, l'Avvocato, e Procurator Fiscale, due Luogotenenti, e li dodici Sostituti con il Capo Notaro.

Se ammettano i difensori della Carità, e quando vi sia, anche altro Difensore della Carità, ad effetto d'informare, e dedurre in voce le ragioni del medesimo.

Dopo s'voti in ogni causa.

Da chi debba darli il Voto decisivo, e da chi il consultivo.

7. Della Congregazione del Venerdì, che si scriveva dal Capo Notaro ivi presente sotto la partita di ciascun carcerato il detto Decreto.

7. Della Congregazione del Venerdì, che si scriveva dal Capo Notaro ivi presente sotto la partita di ciascun carcerato il detto Decreto.

7. Della Congregazione del Venerdì, che si scriveva dal Capo Notaro ivi presente sotto la partita di ciascun carcerato il detto Decreto.

7. Della Congregazione del Venerdì, che si scriveva dal Capo Notaro ivi presente sotto la partita di ciascun carcerato il detto Decreto.

7. Della Congregazione del Venerdì, che si scriveva dal Capo Notaro ivi presente sotto la partita di ciascun carcerato il detto Decreto.

7. Della Congregazione del Venerdì, che si scriveva dal Capo Notaro ivi presente sotto la partita di ciascun carcerato il detto Decreto.

7. Della Congregazione del Venerdì, che si scriveva dal Capo Notaro ivi presente sotto la partita di ciascun carcerato il detto Decreto.

al Governatore pro tempore di votare, o non votare, come nell'altra Congregazione di Martedì.

Inoltre ordiniamo, e comandiamo, che in questa Congregazione di Venerdì non si facciano solamente i Decreti per le Cause leggieri, ma dopo che queste saranno state risolte, si parli ancora delle Cause più gravi, e dello stato, nel quale si trovano, licenziando gli altri Intervententi, e ritenendo solamente quelli, a cui sono stati commessi li Processi di dette Cause, con il Capo Notaro, il quale, come sopra, dovrà scrivere sotto la partita di ciaschedun carcerato il Decreto, che farà la piena Congregazione per la formazione, e continuazione ben regolata del Processo, e per il disbrigo di tal Causa: Nel che deve consistere l'utilità, e profitto maggiore di questa Congregazione; alla quale per tal effetto ordiniamo, che si faccia esibire gli stessi Processi originali, per assicurarsi dello stato e termine in cui saranno di mano in mano; ed altri: concediamo la facoltà, ed il diritto di prefiggere, quando ne faccia bisogno, un termine discreto al Giudice processante, ed inoltre di मतarlo ad arbitrio, per tre, o più mesi del salario assegnatoli; non solo in ogni caso di negligenza, ma ancora quante volte si riconosca, che sia stato costituito alcuno, non dal Giudice alla presenza del Notaro, ma dal solo Notaro; che li Giudici, o Notari abbiano tardato a fare la dovuta ricognizione del corpo del delitto in cause specialmente di furti; o che abbiano in altro qualunque modo mancato al loro ufficio. Affinchè poi li Decreti, che si faranno dalla Congregazione, abbiano la dovuta esecuzione, dovranno nelle Liste del Venerdì suffragante, oltre li Nomi, e le Cause de' Carcerati, leggerli anche i Decreti fatti nella Congregazione antecedente, e così di mano in mano fino a tanto, che saranno stati effettivamente eseguiti, e sarà terminata, e compiuta la Causa.

8. Ad effetto, che la Giustizia resti ben servita, vogliamo, che tanto dal Bargello di Roma, quanto dal Bargello di Campagna, si tenga effettivamente quel numero di Birri che sono obbligati di tenere, tolto affatto qualunque abuso di piazze morte, e perciò ordiniamo, e comandiamo, che ciascuno di detti due Bargelli debba presentare a Monsignor Governatore il Rollo completo de' propri Birri, e mancando in qualsivoglia tempo qualcheuno, debba dentro tre giorni averne arrolato un altro, con aggiungerne il nome nel Rollo, e casare quello, che è mancato; E di più, che ogni tre Mesi, in un giorno da destinarsi all'improvviso, debba farsi con i detti Rolli all'anno la rassegna di tutt' i Birri avanti il medesimo Governatore, e li due Pontoni di Consulta Assessori del Governo, quali dovranno invigilare, che gli Uomini siano abili, ed idonei per il loro mestiero, e che li Birri di Campagna siano montati sopra buoni Cavalli, multando li due rispettivi Barigelli, e Birri, a loro arbitrio, per il caso di qualunque mancanza.

9. Di più vogliamo, che il Governatore di Roma con li detti due Prelati Assessori del Governo facciano fare ogni tre Mesi almeno per tutta la Città diligente ed esatta perquisizione de' Vagabondi, Birbanti, Saltinbanchi, Ciarlatani, Zingari, e finti mendicanti, o finti infermi, finti storpiati, ed altre simili persone oziose, quali non hanno verum impiego, nè sono applicati ad alcun esercizio lecito ed onesto. E trovandosi, che quelli tali sieno nati in Roma, o nel Distretto, si dovrà loro prefiggere per la prima volta un termine di otto giorni, per applicarsi a qualche esercizio, e portarne fede autentica negli Atti del Governo: altrimenti si manderanno, senz' altro Processo formale, per tre anni ad Opus; Trovandosi poi esser nati fuori di Roma, e suo Distretto, oppur nati in altri Principati, si darà loro l' Esilio da Roma, e suo Distretto, e rispettivamente da tutto lo Stato Ecclesiastico, sotto pena di sette anni di Galea in caso di contravvenzione anche la prima volta. Con dichiarazione però, che tra li suddetti non s'intendano mai compresi li veri Pellegrini, quali anzi debbano riceverli, ed accarezzarsi con tutta la maggior carità, purchè sotto pretesto di pelligrinaggio non si fermino in Roma, e nel Distretto, a vagare, e questuare, più del tempo comodo, o sufficiente per visitare li Luoghi Santi, e purchè non conducano seco donne, e putti per andar con essi mendicando.

10. Bullar. Rom. Bened. XIV. Tom. III.

da, e con altre dichiarazioni, provvedimenti, e pene, che dovranno prendersi, e pubblicarsi con nuovo Editto, che dovrà fare Monsignor Governatore, col consiglio, e voto di detti due Prelati Pontoni di Consulta, ed Assessori del Governo, affinché la Città, e suo Distretto sieno continuamente ripurgati da questa sorta di gente oziosa, e malvivente.

10. Confermiamo in ciascheduna delle sue parti la detta Nostra Costituzione delli 16. Dicembre 1747. e specialmente nel §. 5., ove si prevede alla celere, e spedita trasmissione di coloro, che sono condannati in pena della galera. Ma perchè questa trasmissione siegue perlopiù di notte, di maniera che resta del tutto ignota al Popolo la pena suddetta, e la causa, per la quale si trasmettono alla Galera; perciò vogliamo, ed ordiniamo, che quante volte si farà la suddetta trasmissione, si debba affiggere lo stesso giorno alle Porte del Governo, di Monte Citorio, della Consulta, della Sala di Campidoglio, in Campo di Fiore, ed in altri luoghi soliti una Lista stampata de' Nomi, Cognomi, e Patria di tutti coloro, che si trasmettono con il titolo del delitto, per il quale sono stati condannati, ed il tempo della loro condanna, niuno affatto eccettuato, affinché in vista di tali pene gli altri si astengano da commettere somiglianti delitti. Incaricando il Governatore di Roma, ed il Fiscale Generale pro tempore, per la stampa, ed affissione suddetta, e di presentare a Noi, e nostri Successori a N. S. volta per volta una copia nella prima suffragante.

Della Visita delle Carceri.

1. Essendo fin da tempo antichissimo una delle principali incombenze del Governatore, come Luogotenente del Cardinal Camerlingo, la Visita delle Carceri, e Carcerati di Roma, ed avendo Noi riconosciuto, che sebbene Alessandro VI. Nostro Predecessore fin dall' Anno 1492. aggiungendo al medesimo altri Visitatori fosse il primo ad istituire la Congregazione della Visita, e che a questa in appresso siamo state date diverse amplissime facoltà con alcune dichiarazioni, e riforme da altri Nostri Predecessori, cioè da Paolo III. nella sua Costituzione 44. da Pio IV. nella sua Costituzione 58., da S. Pio V. nella sua Costituzione 68. da Paolo V. nella sua Costituzione 71., §. 23. e 24.: Niuno però di essi le abbia mai dato un fermo, e stabile regolamento, e quindi esser avvenuto, che un' opera di tanta carità, e di tanto altro non può esser insufficiente a veruno de' Principi Cristiani, molto meno al Sommo Pontefice, sia presentemente in Roma poco meno che negletta, e trascurata.

2. Pertanto di pari Nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra Suprema autorità ordiniamo, e comandiamo, che delle due Carceri pubbliche, che sono al presente comuni, e promiscue per li Carcerati di tutti i Giudici, Tribunali, e Magistrati di Roma, di qua in avvenire quelle di Campidoglio restino perpetuamente assegnate per coloro, che saranno carcerati per ordine, o a disposizione del Senatore, e di ogni altro Giudice, Magistrato della Curia Capitolina, e in conseguenza ancora dei Tribunali dell' Agricoltura, delle Strade, di Ripa, e di Ripetta, del Rettore dello Studio, o sia della Sapienza, e dei Maestri Giustizieri; e che all'incontro le Carceri Nuove fabbricate in strada Giulia da Innocenzo X. finalmente Nostro Predecessore, e farrigate in luogo delle due più antiche di Borgo, e di Tordinona, restino in avvenire perpetuamente assegnate per quelli, che saranno carcerati per ordine, o a disposizione del Cardinal Vicario, del Governatore, dell' A. C., del Tesoriere, e di ogni altro Giudice, Tribunale, e Congregazione di Roma, tolta non solamente ai Birri, ed Esecutori, ma ancora alli Giudici suddetti ogni facoltà, ed arbitrio di fare, oppure ordinare diversamente.

3. In sequela di detta divisione di Carceri, e Carcerati, la quale dovrà effettuarsi anche per quelli che si troveranno carcerati nel giorno della pubblicazione della presente Cedola di Moto proprio, Vogliamo, che in avvenire si facciano onninamente tanto per le Carceri di Campidoglio, quanto per le Carceri Nuove, tre Visite distinte, o separate, cioè la Visita Ordinaria, la Visita Straordinaria, e la

ANNO 1749.

Altre locuzioni di Congregazione.

Quello che si scriveva in altro Libro a parte.

Così quelle di relazione in altro Libro a parte.

Non in foglio volante.

Pene contro i Trasgressori.

Dovranno portarsi a Monsignor Governatore, ogni sera li detti due Libri, e riferiti alla presenza de' Sostituti.

Se erano Congregazioni a cui intervenivano Monsignor Governatore, li detti due Prelati Pontoni di Consulta, ed Assessori del Governo, l'Avvocato, e Procurator Fiscale, due Luogotenenti, e li dodici Sostituti con il Capo Notaro.

Se ammettano i difensori della Carità, e quando vi sia, anche altro Difensore della Carità, ad effetto d'informare, e dedurre in voce le ragioni del medesimo.

Dopo s'voti in ogni causa.

Da chi debba darli il Voto decisivo, e da chi il consultivo.

7. Della Congregazione del Venerdì, che si scriveva dal Capo Notaro ivi presente sotto la partita di ciascun carcerato il detto Decreto.

7. Della Congregazione del Venerdì, che si scriveva dal Capo Notaro ivi presente sotto la partita di ciascun carcerato il detto Decreto.

7. Della Congregazione del Venerdì, che si scriveva dal Capo Notaro ivi presente sotto la partita di ciascun carcerato il detto Decreto.

ANNO 1749. **Vista Graziosa**, e nella forma, e modo seguente, cioè.

§. 4. che in ogni *Giovedì* mattina all'ora solita della Campana di Monte Citorio, ancorchè sia giorno di Festa, e quando la mattina fosse impedita per qualche Cappella, Concistoro, o altra Funzione pubblica, nel medesimo giorno dopo pranzo, si faccia la *Vista Ordinaria* alternativamente, e per turno, cioè il primo *Giovedì* dopo la pubblicazione della presente in Campidoglio, e l'altro *Giovedì* seguente alle Carceri Nuove, e così di mano in mano tutto l'Anno, e senz'alcuna intermissione.

§. 5. Che alla detta *Vista Ordinaria* in Campidoglio possa ad arbitrio suo intervenire il Governatore di Roma, come Vice-Camerlengo, e perciò a capo della tavola debba esservi sempre per lui la solita sedia; ma però non sia tenuto d'intervenire, quando non voglia; e sieno bensì tenuti ad intervenire, sedendo alla destra di esso Governatore, il *Presidente* pro tempore delle Carceri, o altro Chierico di Camera da sostituirsi dal medesimo con approvazione Nostra, e de' Nostri Successori: il *Prelato della Carità*, ed il *Prelato della Pietà*, o altri Prelati da sostituirsi dalle loro Archiconfraternite: l'*Avvocato de' Poveri*, e l'*Avvocato Fiscale*, o due altri Avvocati Consistoriali da loro substituiti con nostra approvazione, come sopra: il *Fiscale Generale di Roma*, o suo Sostituto Fiscale: il *Giudice Camerale Criminale*, o suo Sostituto: e li due *Procuratori de' Poveri*, cioè quello deputato dalla Camera, e l'altro deputato dalla Carità, o almeno uno di essi.

§. 6. E che all'incontro di questi, e dal lato sinistro, sieno, secondò il solito, obbligati ad intervenire, federe il *Senatore* di Roma, e li tre *Conservatori col Priore de' Caporioni*, o almeno due di essi alternativamente: il *Primo*, e il *Secondo Collatorale*: il *Giudice de' Malefiz*, il *Fiscale*, ed il *Procuratore de' Poveri di Campidoglio*, quale dovrà sempre esser Segretario della *Vista* di queste Carceri, oltre il Notaro, quale parimente dovrà assistere, ma però senza voto.

§. 7. Per la visita ordinaria delle Carceri Nuove, dovrà personalmente intervenire: il Governatore di Roma, sedendo a capo di tavola: l'*Uditore dell'Camera* dal lato destro, e il *Chierico di Camera Presidente delle Carceri* dal sinistro: dopo di essi dovranno intervenire, e sedere li due *Ponenti* di Consulta Affessori del Governo, e li due *Prelati della Carità*, e della *Pietà*; cioè due a destra, e due a sinistra, con precedenza fra di loro secondo l'ordine di anzianità in Prelatura. Seguiranno a destra: l'*Avvocato de' Poveri*, il *Fiscale Generale*, il *Primo*, ed il *Secondo Luogotenente del Governo*, il *Procuratore de' Poveri* deputato dalla Camera, e il *Procuratore Civile* parimente de' Poveri. All'incontro, ed a sinistra seguiranno l'*Avvocato Fiscale*, il *Luogotenente Criminale dell'A. C.*, il *Luogotenente Criminale del Vicario*, il *Giudice Criminale Camerale*, e il *Procuratore de' Poveri* deputato dalla Carità, quale sarà sempre Segretario della *Vista* di queste Carceri: Oltre il *Commisario de' Galeotti*, e *Capo Notaro della Carità*, quali ultimi due assisteranno senza voto. Tutti li suddetti dovranno intervenire personalmente, lasciando per quel giorno ogni altra incombenza, che mai avessero per altro carica, nè sarà loro lecito sostituire altri, senza Nostro speciale refcritto; eccettuato l'*Uditore della Camera*, al quale solamente si lascia l'arbitrio di non intervenire, con che però sempre vi sia la Sedia per lui nel luogo, come sopra, destinato.

§. 8. In questa visita *Ordinaria* da tenersi alternativamente un *Giovedì* in Campidoglio e l'altro *Giovedì* seguente alle Carceri Nuove, li suddetti rispettivi *Visitatori* non dovranno consumare il tempo nè in riconoscere stanze, camere, ed officine, nè in vedere, se li Carcerati sono gravati dai Custodi nella qualità o prezzo delle cibarie, strapunti, e cose simili; ma dovranno unicamente attendere, invigilare, ed insistere per lo rilafo di coloro, che non debbono restare più lungamente carcerati, e rispettivamente per lo distribuire delle Cause, in rapporto a quelli, che per giustizia non debbono rilafo.

§. 9. A tale effetto tanto in Campidoglio, come nelle Carceri Nuove, dovrà incominciarsi la visita *Ordinaria* dalli Carcerati nelle Segrete; Dappoi proseguirsi per li Carcerati Criminali, che stanno alla larga; ed

Oni Giovedì della visita ordinaria tenersi in una delle due Carceri.

Persone, che devono intervenire alla visita delle Carceri in Campidoglio: E dell'ordine nel sedere.

Persone da intervenire alla visita delle Carceri Nuove: E dell'ordine nel sedere.

Ciò, che debba trattarsi nelle visite ordinarie delle Carceri alternativamente.

Regolamento preciso delle cose da farsi, cioè: 1. Si visitino li Carcerati nelle segrete.

ultimo per li Carcerati Civili. E perchè si faccia rispetto a tutti con buon ordine, dovranno li Procuratori, e Sollecitatori de' Poveri aver formato, e distribuito nel giorno antecedente di Mercoledì a ciascuno de' Visitatori due Liste distinte delle Carceri per Cause Criminali, cioè una, ove siano descritti i nomi di tutti li Carcerati nelle segrete, e l'altra, ove siano descritti li nomi di tutti li Carcerati alla larga, e si b'ia le Liste l'una, che l'altra, con il giorno della loro Carcerazione, il Giudice, o Tribunale, a cui appartengono, e se mai, e quante volte sono stati esaminati, lasciando sotto la partita di ciaschedun Carcerato uno spazio sufficiente in bianco per notarli il Decreto, che farà la piena *Vista*.

§. 10. Con queste due Liste alla mano, e secondo l'ordine delle medesime, si chiameranno in primo luogo i Carcerati delle Segrete, interrogandoli ad uno per uno, se sono stati costituiti dentro i primi tre giorni a tenore della riforma di Paolo V. di che è chiarata, ed ampliata in detta nostra Costituzione del 16. Dicembre 1747. §. 7. Se dopo la prima volta sono stati altre volte esaminati, e quante, e se sono stati esaminati dal Giudice, presente il Notaro, oppure dal solo Notaro senza il Giudice. Licenziato poi il Carcerato, dovranno i Visitatori sentire dal Giudice, a cui appartiene, il Titolo della Causa, per cui è stato carcerato: Se a querela, istigazione, o denunzia di alcuno, oppure ex officio: Se prima di carcerarlo aveva il Fisco indizi sufficienti, e tali, quali si ricercano per venire alla cattura personale per disposizione del Fisco comune, e della detta riforma di Paolo V. §. 10. num. 5. Se sono stati carcerati come pretesi Rei, oppure come Telli-moni, ed essendo carcerati come Telli-moni, se sieno stati ritenuti più di tre giorni contro le disposizioni delle leggi comuni; e se sieno stati carcerati in causa, che non sia delle più gravi, contro la detta riforma d. §. 10. numero 24. E finalmente dovranno interrogare il Giudice della Causa, a qual termine si trovi il Processo. Facendo per ciascun d'essi Carcerati quel Decreto, che conviene per la buona, ed esatta ma però celere, ed espedita amministrazione della Giustizia; e prefiggendo, quando occorra, al Fisco, e molto più quando vi sia, all'Aderente, un termine congruo per formare, proseguire, e terminare il Processo, assegnar le Dilese, e procedere alla Sentenza: senza contentarsi di sole risposte generali, come è stato dichiarato in detta nostra Costituzione del 16. Dicembre 1747. §. 7.

§. 11. Spediti li Carcerati nelle Segrete, si dovrà leggere la lista delle Carcerati nelle Carceri larghe, interrogando ciascuno d'essi da che tempo sono stati carcerati: Se da principio sono stati posti alla larga, oppure in segreta, ad effetto di punire quei Birri, che avessero posto alcuno in segreta per Cause leggierie, contro le risoluzioni più volte fatte dalla piena *Vista*, e specialmente sotto li 21. Luglio 1735. E se, e quante volte, e da chi, cioè se dal Giudice presente il Notaro, oppure se dal solo Notaro sono stati costituiti, ed esaminati. Dopo di che licenziando il Carcerato, dovranno riconoscere i Visitatori per ordine di qual Giudice è stato carcerato, se ad istanza, denunzia, o querela di alcuno, se con prove, ed indizi sufficienti, se è stata osservata la detta nostra Costituzione del 16. Dicembre 1747. al §. 6. circa le Catture, e perquisizioni; E finalmente per qual delitto, e causa sia stato Carcerato, ed in quale stato sia il Processo; facendo per ciascheduno di essi, o il Decreto di rilafo con precetto, o senza, oppure con l'esilio, secondo le circostanze de' casi, e prefiggendo al Fisco, e quando vi sia all'Aderente, un termine congruo, dentro il quale debba aver formato, e terminato il Processo.

§. 12. Dovranno similmente i Visitatori in questa *Vista Ordinaria* riconoscere, ed insistere, che sia onninamente eseguita la suddetta nostra Costituzione nel §. 5. circa la trasmissione di coloro, che sono stati già condannati alla Galera, facendosi esibire la Lista stampata di quelli, che saranno stati trasmessi nell'ultima precedente trasmissione; E quando il Capo del Tribunale, a cui appartiene il Condannato, ne avesse ordinato l'arresto, dovranno verificarlo, con farsi esibire l'originale sottoscritto, senza del quale non

PONT. A. IX.

Della Lista dei Carcerati per debito Civile.

Dopo si senta in Giudice, al quale appartiene.

E si faccia il Decreto che esorti.

Si passi poi all'istinta dei Carcerati della Larga, ed in che s'abbiano ad interrogare.

Altre incombenze della visita Ordinaria.

Della visita detta Graziosa.

non dovrà attendersi alcun Arresto, e farsi dar conto del motivo, ad effetto di riconoscere, se sono stati, o no, giustamente arrestati.

§. 13. Venendo per ultimo ai Carcerati per debito Civile, non dovrà per questi farsi alcuna Lista, ma essendovi alcuno, in favore del quale concorrono le cause, e circostanze espresse in detta Costituzione 71. di Paolo V. §. 24. per tot., farà a carico de' Defensori Particolari di ciaschedun carcerato, e in mancanza di essi, di quei Procuratori, e Sollecitatori de' Poveri, fare istanza in piena *Vista* per la dimissione, e scarcerazione a tenore di essa Costituzione. Volendo Noi, che per tale effetto non si aspettino le *Viste* graziose, quali non si fanno, se non che due volte l'Anno, come si dirà in appresso, ma che le suddette istanze possano farsi, e debbano ammettersi in ciascuna *Vista Ordinaria*. Dichiariamo però, che qualora si pretenda dal Carcerato la nullità della sua Cattura, debbano li Visitatori solamente procedere alla dimissione, e rilafo, quando la nullità sia chiara, altrimenti non debbano ingerirsi nella cognizione, e decisione della medesima, ma debbano rimetterne l'ispezione alli Giudici suoi; poichè non vogliamo, che la potestà, ed autorità della *Vista*, da potestà Economica, passi mai, e si converta sotto qualunque colore, o pretesto, in giudiziale, e contenziosa.

§. 14. Dopo la prima *Vista Ordinaria*, che si farà in sequela della presente per tutto, ed alternativamente, come si è detto, tanto in Campidoglio, come nelle Carceri Nuove, dovranno i Sollecitatori, e Procuratori de' Poveri notare, e riportare nelle Liste da farsi per l'altra *Vista Ordinaria* seguente, sotto la partita di ciascheduno carcerato il Decreto fatto nell'antecedente, ad effetto che li Visitatori veggano, e riconoscano, se, e come sia stato eseguito, per dare gli ulteriori provvedimenti. Di più li due Procuratori de' Poveri, e rispettivi Segretari, dovranno il giorno dopo ciascheduna *Vista Ordinaria*, portare a Noi, e Nostri Successori per mezzo de' Nostri Uditori pro tempore, ciascheduno le dette due Liste con i loro Decreti, altrimenti in caso di mancanza saranno come negligenti rimossi dall'Uffizio.

§. 15. Oltre la *Vista Ordinaria* da farsi, come sopra, nel giorno fissa, ed a tutti noto di *Giovedì*, dovrà farsi ancora ogni Mese, e all'improvviso, la *Vista Straordinaria* tanto inculcata dalli prelodati Nostri Predecessori, cioè da Paolo IV. nella sua Costituzione 58. §. 15. e da Paolo V. nelle d. sua Costituzione 71. §. 23. num. 2., in cui senza punto ingerirsi nelle Cause de' carcerati, dovranno unicamente visitarsi tutte le stanze, camere, ed officine tanto larghe, che segrete, e tutte l'Infermerie per riconoscere, e provvedere, che siano tenute con la dovuta polizia. Di più dovranno i Visitatori in questa *Vista Straordinaria* riconoscere il vino, ed il pane, ed altre cibarie, e dovranno interrogare i carcerati, se mai fossero strapazzati dalli custodi, oppure gravati dagli Affittuari; ed altri, circa i preziosi tassati nella Tabella, quale deve tenersi assisa nelle Carceri, secondo la forma di dette Costituzioni, senza però, che per questo s'intenda tolta alli Deputati della Carità la facoltà di visitare in altri tempi, e a loro arbitrio, le cose suddette, come sono soliti lodevolmente di fare.

§. 16. Ad effetto però di rendere più facile questa *Vista Straordinaria* di ogni mese, ad ancora più segreta, ed improvvisa: Quanto alle Carceri di Campidoglio sarà questo peso del solo *Senatore* di Roma, con uno de' due *Prelati Ponenti di Consulta*, ed *Affessori del Governo*, il *Prelato della Pietà*, l'*Avvocato*, o altro *Avvocato Concistoriale* sostituito, come sopra, con Nostri approvazione, ed il *Fiscale*, e *Procurator de' Poveri* di Campidoglio. E quanto alle Carceri Nuove, farà questa *Vista Straordinaria* di ogni Mese a carico del Governatore di Roma, con l'altro de' due *Prelati Ponenti di Consulta*, *Affessori del Governo*, il *Prelato della Carità*, l'*Avvocato de' Poveri*, o suo Sostituto, il *Fiscale Generale*, e li due *Procuratori della Camera*, e della *Carità*, non essendo necessario, nè opportuno, che intervengano altri Visitatori.

§. 17. Finalmente vogliamo, ed ordiniamo, che oltre la suddetta *Vista Ordinaria* di ogni *Settimana*, Bullar. Rom. Bened. XIV. Tom. III.

PONT. A. IX.

Della Lista dei Carcerati per debito Civile.

Nelle Liste del Carcerato, che hanno il Decreto fatto per ciascheduno di essi.

Della visita straordinaria.

Persone, che devono farsi.

Della visita detta Graziosa.

e la *Vista Straordinaria di ogni Mese*, si faccia ancora due volte l'anno la *Vista graziosa* tanto in Campidoglio, come alle Carceri Nuove, cioè prima di Natale, e prima di Pasqua di Resurrezione, e che si faccia da quegli istessi Visitatori, che sono stati di sopra stabiliti per la *Vista Ordinaria* di ogni settimana, ad effetto di ordinare, ed effettuare il rilafo, non solo dei Carcerati per delitti leggieri con qualche Precetto, o senza, secondo le circostanze de' casi, ma ancora dei carcerati per debito civile, qualora in favore de' medesimi, o concorrono le Cause espresse nella detta Costituzione 71. di Paolo V., oppure l'Archiconfraternità della Pietà, o altri Benefattori pagando de' proprj denari, giusta il loro lodevole Istituto, una parte del debito, ottengano dai Creditori il saldo e quietanza dell'intero.

Altri Regolamenti per levare alcuni Abusi introdotti dai Giudici, e Notari Criminali del Tribunale del Governo, ed altri Tribunali, e Ministri di essi.

§. 1. IN occasione di dare un miglior ordine alle cose criminali dei Tribunali di Roma, e specialmente del Governo, avendo Noi risaputo gli abusi introdotti da alcuni Giudici, e Notari Criminali di diversi Tribunali per esigere emolumenti maggiori del giusto sotto titolo di viatici, di produzioni, di mancie, e di altri simili pretesi, e volendo onninamente rimuoverli, ed estirparli; Di simile Nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra Apostolica potestà ordiniamo, e comandiamo, che dai Giudici, e Tribunali tutti di Roma, e specialmente dai Giudici Criminali si osservi, ed eseguisca puntualmente, ed onninamente la suddetta Costituzione 71. di Paolo V. in tutte, e singole parti, alle quali fin' ora non è stato espressamente derogato con altra diversa disposizione di altri Pontefici Successori, o da Noi medesimo Volendo, e decretando, che i Giudici, e ciascuno d'essi, in caso di qualsivoglia contravvenzione, siano tenuti ed obbligati del proprio a rifarire tutti i danni, ed interessi, e quando vi sia l'Aderente al Fisco, sian tenuti, ed obbligati in solidum intendendo però delli Giudici Luogotenenti, e Sostituti Criminali, e non mai delli Capl de' Tribunali, o dei Prelati, che intervengono alle loro Congregazioni, ai quali si lascia solamente il peso d'invigilare sopra la condotta di detti loro Subalterni.

§. 2. Molto più vogliamo, ed ordiniamo, che si osservi, ed eseguisca puntualmente da tutti, e finalmente da tutti i Notari Subalterni, e da tutti i Nota-ri, Cancellieri, Straordinari, ed Esecutori di Roma, e specialmente nelle Cause, e materie Criminali, la *Tassa* stabilita, e pubblicata del medesimo Paolo V., nel suo Moto proprio, o sia Costituzione 72., rinvocando Noi, ed annullando a tal'effetto ogni altra *Tassa* diversa, e difforme della suddetta *Paolina*, non ostante qualunque Concessione Apostolica, Consuetudine di lungo, e lunghissimo tempo, e s'islo in contrario. Anzi ad effetto, che la menzionata *Tassa Paolina* sia da tutti puntualmente osservata, rinnoviamo l'ordine già dato nel suddetto Moto proprio di Paolo V. §. 3., cioè che negli Uffizj in ogni Uffizio di tutti, e singoli Notari debba quella tenersi pubblicamente assisa, stampata, e tradotta in lingua Italiana; Altrimenti il Notaro, dopo venti giorni dalla pubblicazione della presente, cada, e s'intenda ipso facto caduto nella pena di tre Scudi per ciaschedun giorno, in cui quella non si trovi realmente assisa nell'Uffizio, ed in luogo a tutti scoperto, e visibile, senza speranza di alcuna remissione: E di più vogliamo, che i Notari Criminali siano tenuti ed obbligati di scrivere, e notare giorno per giorno in un Libro ben cartolato, quale dovrà intitolarsi *Receptorum Criminalium*: la precisa quantità, che riceveranno dalle Parti per qualunque Atto, e Tribunale, e Cause, e darne ricevuta in scriptis alle medesime Parti, e loro Procuratori, sotto pena di Scudi di 1000. per qualunque contravvenzione, da applicarsi, come la suddetta di Scudi tre, per una decima parte alli Procuratori de' Poveri, che ne faranno istanza al Capo del Tribunale, o all'Uditore Nostro

Altri regolamenti all'istessi Giudici, Notari, ed altri Ministri.

Così anche si offerri la *Tassa* dello stesso Paolo V. prescritta sopra gli emolumenti degli atti criminali.

Che si tenga la detta *Tassa* stampata in ogni Uffizio.

Di più ogni Notaro debba tenere un Libro intitolato: *Receptorum Criminalium*: ed in esso notare, quanta parte alli Procuratori de' Poveri, se per ogni anno.

ANNO de' Nostri Successori pro tempore, e il rimanente alla Congregazione della Carità per mantenimento de' Carcerati.

3. Tutti i Giudici criminali tennero nei giorni giuridici l'udienza pubblica, per la quale in ora certa, e determinata, che dovranno fissamente stabilire, dopo la Campana di Campidoglio, o Monte Citorio, l'Udienza pubblica; e che in essa li Notari siano tenuti di leggere le citazioni, che cadano in detta Udienza, senza poter pretendere alcun viatico, essendo questo solamente dovuto, quando le Parti, o di esse vogliano far leggere alcuna citazione in giorno, che non sia giuridico: E così pure li medesimi Notari, quando ricevono l'ordine d'intimare altri mare ai Carcerati, o l'Esilio, o qualche Precetto, Carcerati o debbano eseguirlo dentro il medesimo giorno, né possano per ciò pretendere alcun viatico, sotto pena di dieci scudi per qualunque contravvenzione, da applicarsi come sopra.

4. Si dispone come si ha a p. 3. Affinchè poi non resti alterata detta Tassa Paolina sotto pretesto de' viatici, vogliamo, che tutti i Giudici Criminali, ai quali appartiene, e specialmente quelli del Vicario, e del Campidoglio, tengano onninamente nelle giornate giuridiche, ed per la quale in ora certa, e determinata, che dovranno fissamente stabilire, dopo la Campana di Campidoglio, o Monte Citorio, l'Udienza pubblica; e che in essa li Notari siano tenuti di leggere le citazioni, che cadano in detta Udienza, senza poter pretendere alcun viatico, essendo questo solamente dovuto, quando le Parti, o di esse vogliano far leggere alcuna citazione in giorno, che non sia giuridico: E così pure li medesimi Notari, quando ricevono l'ordine d'intimare altri mare ai Carcerati, o l'Esilio, o qualche Precetto, Carcerati o debbano eseguirlo dentro il medesimo giorno, né possano per ciò pretendere alcun viatico, sotto pena di dieci scudi per qualunque contravvenzione, da applicarsi come sopra.

5. Alle Donne oneste, o almeno, che non siano gravemente difformate, non si facciano Precetti senza prove sufficienti, e senza che preceda la trina monizione prescritta dai Sacri Canonici, e dal Sacro Concilio di Trento; fatto poi che sia una volta con prove legittime, e con dette precedenti ammonizioni, non si debba rinnovare la seconda volta, ma provata che sia la Contravvenzione, si eseguisca contro l'Uomo la pena dell'Esilio, o altra pena comminata nel Precetto, quale non possa mai commutarsi in pena pecuniaria senza nostro speciale Relirrito, e de' Nostri Successori; E quanto alla Donna si provveda in quella forma, che simerà migliore la prudenza del Capo del Tribunale, secondo la diversa qualità de' casi: che se mai alcuno dei precetti giustificcherà di essere innocente, non solo debba cancellarsi il Precetto, o in tutto gratis, o al più con soli tre Paoli, e non più, per il Decreto di cancellazione; ma in oltre resti al medesimo l'arbitrio, ed il dritto di consentire i fuoi Calunniatori, e quando mai dal Giudice, da cui è stato precettato, se gli negasse, o ritardasse la Giustizia, possa ricorrere ai Giudici Superiori per ottenere la revocazione, servando però intanto il Precetto, che gli è stato fatto.

6. Similmente vogliamo, ed ordiniamo, che le Donne, e Fanciulle Mendicanti di qualunque età, e molto più Donne difoneste, non siano in avvenire per qualunque causa, o pretesto anche di chieder elemosina, o di comprar pane, vino, o altri virtuali, ammesse, o ricevute né di notte, né di giorno, e molto meno allogiate, dentro li Caffè, Bigliardi, Locande, Alberghi, Osterie, Botteghe, Stalli, o altra Bottega, ove sogliano concorrere, e fermarsi della Gente, poste in Roma, o dentro tre miglia fuori le Porte di Roma, loro Cortili, Giardini, Orti, ed ogni altra pertinenza, Cale, ed anche Guardiole de' Birri, o di altri Ministri di Giustizia, o che le suddette Donne, e Fanciulle siano ancora in compagnia d'altre, e di altri, sotto pena irremissibile a chi le ammetterà, o riceverà anche per brevissimo tempo, di tre tratti di corda, e di Scudi cento per qualunque contravvenzione, se sarà di giorno, ed essendo di notte di Scudi dugento, alla qual pena pecuniaria vogliamo siano tenuti i Padroni, e Principali, anche per il fatto, e colpa de' loro Garzoni, e Subalterni. E solamente sarà loro lecito di vendere alle medesime, o dare loro per elemosina pane, vino, & altri virtuali fuori le Botteghe, ed in mezzo alla pubblica strada; Con che però neppure per tal causa si fermino con esso più del bisogno, e molto meno a trafilare.

7. Vogliamo inoltre, che alle suddette Donne Pont. mendicanti di qualunque età, non sia lecito, né permesso di ritirarsi a dormire sotto i Portici, Entroni, Scale, o altre appartenenze di Chiese, Luoghi Pii, Case, e Palazzi pubblici, che privati di Roma; Ma debbano onninamente ritirarsi prima delle ore ventiquattro alle case proprie, se l'hanno, e non avendo quattro alle case proprie, all' Ospizio delle Donne vicino a Santa Gallia, sotto pena della carcerazione a pane, ed acqua pubblica, per quaranta giorni continui, e poi dell'Esilio. Estando Noi, e strettamente incaricando in virtù di Santa Obbedienza li Magistrati, che risiedono nelle Case, e Palazzi pubblici, e rispettivamente li Superiori delle Chiese, e Luoghi Pii, li Gentiluomini, ed altri onesti Cittadini, ed altri abitanti in Roma di attendere, ed insistere con tutta diligenza, che dentro i Cortili, Entroni, Stalle, ed altre pertinenze loro, non siano in conto alcuno ricoverate Donne, e Fanciulle mendicanti, anzi neppure altre Donne, che non siano da loro conosciute per lavie, ed oneste.

8. E perchè questi Provvedimenti tanto necessari per la quiete, e buon costume della Città siano onninamente eseguiti, dovranno sopra ciò invigilare, ed insistere tutti i Tribunali, e Giudici Criminali di Roma; E in oltre agli Esecutori di essi Tribunali, se la controvvenzione mai tenessero mano, o in qualunque modo prestassero favore alle Persone, che contravenissero, vogliamo sia immediata l'Esilio con tre tratti di Corda: così all'incontro conducendo essi alle Carceri alcuna Donna, che vada senza licenza elemosinando per Roma di notte, o essendo solita mendicare di giorno, si trovi dentro i luoghi, e Botteghe, come sopra vietate, oppure, che non si sia ritirata alla casa propria, o in detto Ospizio di Santa Gallia prima delle ore 24. vogliamo gli si dia dalla nostra Camera, dopo provata con due Testimoni de visu la contravvenzione, il premio di uno scudo per qualunque Donna, e rispettivamente un decimo della pena pecuniaria, che si esigerà dagli Alberghieri, Stallieri, Osti, Tavernieri, Bettolieri, Locandieri, ed altri suddetti, che faranno da essi limitamente carcerati per tal contravvenzione, ed il resto si applicherà per una metà alla suddetta Camera, e per l'altra al suddetto Ospizio di Santa Gallia senza alcuna diminuzione.

9. Finalmente ordiniamo, e comandiamo, che non tutti indistintamente, e promiscuamente si ammettano in Roma, come si è fatto finora, a scrivere, oppure anche attitare nelle Cause Criminali, ma solamente si ammettano persone di nascita e costumi onesti, quali abbiano studiato la Teoria in qualche Università, ed appresa la buona pratica almeno per tre anni continui nello studio dell'Avvocato de' Poveri, o dell'Avvocato del Fisco, o del Fiscale Generale, o di uno de' Luogotenenti dell'A. C., del Governo, del Vicario, del Giudice de' Malefici di Campidoglio, o del Giudice Camerale Criminale; E perciò tanto a quelli, che esercitano al presente la Professione Criminale ( purchè non siano attualmente Procuratori, o Sollecitatori già deputati de' Poveri, oppure Sostituti Fiscali di qualche Tribunale, oppure Uditori de' Baroni da tre anni a questa parte ) quanto a quelli, che vorranno esercitarla in avvenire, vogliamo che sia, e s'intenda inibito, e vietato di profeguirlo, ed esercitarlo, se prima non saranno esaminati, ed approvati da Monsignor Governatore con il voto de' detti due Prelati Ponenti di Consulta, ed Assessori del Governo, e del Fiscale Generale, uniti assieme in Congregazione, alla quale per tale effetto vogliamo ancora, che possano, o debbano intervenire parimente con voto decisivo l'Uditore della Signatura di Giustizia, e l'Uditore Nostro, e de' Nostri Successori pro tempore, e rispettivamente col voto consultivo, i Luogotenenti Criminali dell'A. C., del Governo, e del Vicario, il Giudice de' Malefici, ed il Giudice Generale. Volendo, che si faccia degli esaminati, ed approvati il suo elenco, come si pratica dalli Procuratori Civili, che sono ammessi a scrivere in Rota, e che a questi solamente sia permesso di attitare, e scrivere, nelle Cause Criminali di Roma.

10. Li Procuratori, e Sollecitatori de' Poveri tanto

11. Si stabiliscono le pene contro le quali di quelli che promettersi la controvvenzione, che si sopra sia di distolto.

12. Ed il premio per l'adempimento di ciò, che si è prescritto.

13. Si prescrivono le qualità di quelli, che devono essere ammessi a scrivere, ed esercitare nelle Cause Criminali.

14. E che tanto quelli, che finora hanno scritto, ed esercitato, come quelli, che vorranno essere ammessi a scrivere, ed esercitare nelle Cause Criminali.

15. Dovrà farsi l'elenco stampato di quelli, che sono esaminati, ed approvati.

16. Deroga alle cose contrarie.

PONT. A. IX. tanto deputati dalla Camera, quanto dalla Carità, Pietà, o da altri chiunque sia, e quelli, che studiano appreso de' medesimi, non dovranno mai patrocinare, o sollecitare né direttamente, né indirettamente alcuna Causa Criminale contro degl' Inquisiti, o de' Rei; ed all'incontro i Procuratori, o Sollecitatori, o altri Ministri, ed Uffiziali del Fisco in qualunque modo determinati, e quelli, che studiano appreso di loro, non dovranno mai patrocinare, o sollecitare alcuna causa contro il Fisco, sotto pena di scudi 500. da applicarsi per una quarta parte all' Accusatore, dopo che avrà somministrato prove sufficienti, per un'altra quarta alli Giudici, e Notari di quel Tribunale, nel quale pendente la Causa, e per il rimanente alla nostra Camera, oltre la rimozione dell'Uffizio: Volendo Noi, che a tal effetto possa procedersi etiam per Inquisitionem, e che li Principali siano tenuti per la contravvenzione de' Giovanni, che studiano appreso di loro. Molto più sarà vietato alli Giudici Criminali, e loro Sostituti di attitare, o scrivere o pro, o contro del Fisco, sotto pena medesima da applicarsi come sopra; e qualora avvenga, che in Consulta, o in altro Tribunale si proponga alcuna Causa; in cui abbia interesse qualche Curia, Comunità, o Vassallo Baronale: Se l' Uditore, oppure Ajutante di studio del Prelato, o altri, che dovrà votare in tal Causa, farà anche Uditore Criminale del Barone, il Prelato, o altri suddetti, dovranno astenersi dal votare in detta Causa, pel sospetto, in cui deve giustamente aversi il di lui Uditore Criminale, ed Ajutante di studio.

17. Esecutori di questo Nostro Moto proprio, e di tutti, e singoli provvedimenti; e regolamenti, che in esso, come sopra, si contengono, deputiamo, e vogliamo che siano quelli stessi, che sono deputati Esecutori nella detta Costituzione 71. di Paolo V., e di più il nostro Uditore pro tempore, e de' nostri Successori, e l'Uditore parimente pro tempore della Signatura di Giustizia, con le medesime facoltà date, e concedute in detta Costituzione.

18. Volendo, e decretando, che alla presente nostra Cedola di Moto proprio, benchè non esibita, né registrata in Camera, e ne' fuoi Libri, non possa mai darsi, né opporsi di furazione, orazione, né d'alcun altro vizio, o difetto della Nostra volontà, ed intenzione, né che mai sotto tali, o altri pretesti, quantunque validi, validissimi, e giuridici, anche di Jus questo, e pregiudizio del Terzo, possa essere impugnata, moderata, e revocata, ridotta ad vium Juris, o concedersi contro di essa l'Aperzione Oris, o altro qualunque rimedio, e così, e non altrimenti, debba sempre, ed in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsiasi Giudice, e Tribunale, benchè Collegiale, Congregazioni anche de' Reverendissimi Cardinali, Camerlengo di S. Chiesa, Tesoriere, Rota, Camera, e qualunque altro, togliendo loro ogni facoltà, e giurisdizione di definire, ed interpretare in contrario: Dichiarando Noi fin d' adesso preventivamente nullo, irrito, ed invalido tutto ciò, che da ciascuno di essi con qualsivoglia autorità, scientemente, ignorantemente, fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse di giudicare contro la forma, e disposizione della presente Nostra Cedola di Moto proprio; quale vogliamo, che vaglia, e debba aver sempre, ed in perpetuo il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla semplice Nostra sottoscrizione, benchè non vi sieno state chiamate, e sentite, o citate quali si sieno Persone, ancorchè privilegiate, e privilegiatissime, Ecclesiastiche, e Luoghi Pii, che avessero, o pretendessero avere interesse nella presente Nostra disposizione, e che per comprenderle fosse bisogno di speciale menzione.

19. Non ostante la Bolla di Pio IV. Nostro Predecessore de' Registrandi, la Regola della Nostra Cancelleria de' juvo questo non tollendo, e non ostanti ancora tutti, e qual si sieno Chirografi, Brevi, Ordinazioni, e Costituzioni Apolloliche Nostre, e de' Nostri Predecessori, Bandi, ed Editti, in virtù de' quali, ed in qualunque altro modo emanati, affissi, e pubblicati, Leggi, e Statuti, Riforme, Stili, Usi, Consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario: alle quali tutte, e singole, avendone il tenore qui per espresso, e di pa-

20. rola in parola inferito, e registrato, e supplendo colla pienezza della Nostra Podestà Pontificia ad ogni vizio, e difetto, quantunque soltanziale, e formale, che vi potesse intervenire, per questa volta sola, e per la piena, e totale esecuzione di quanto si contiene nella presente Nostra Cedola di Moto proprio, amplamente, ed in ogni più valida forma deroghiamo.

21. Dato dal Nostro Palazzo di Monte Cavallo questo di 12. Maggio 1749.

22. Benedictus Papa XIV.

23. Cum autem premissa omnia, tam ad servandum erga Reos, & Inquisitos equabilem justitiam, quam ad legum observantiam, & publicam vivendi honestatem in hac Alma Urbe, que totus Christiani Orbis caput est, & exemplar, futuris temporibus asserendam, opportuna & apta fore conspiciamus; ne illa nullo unquam tempore debitis fraudentur effectibus; Nos eadem preinsertam Schedulam, omniaque in ea contenta & expressa, & a Nobis per eam, ut presertur, sancita, volita & ordinata, Motu, scientia, & prelati plenitudine paribus, harum Literarum Nostrearum tenore confirmamus & approbamus; easque perpetuum & invariabilem presentis Nostre perpetuo valitute sanctionis robur & firmitatem adijcimus; atque iterum, & ex integro ea omnia & singula, in omnibus & per omnia, juxta preinserte Schedule seriem, contingantiam, & tenorem eadem Apostolica Autoritate statuimus, volumus, & ordinamus; eademque ob iis, ad quos spectat, & pro tempore spectabit in futurum, perpetuo observari & exactissime impleri jubemus, atque precipimus.

24. Mandantes propterea Dilectis Filiis Nostri S. R. E. Cardinalibus modernis in Urbe ejusque Districtu Vicario in Spiritibus generalis, & ipsius S. R. E. Camerario nec non Dilectis pariter Filiis predictae Urbis Gubernatori ejusdem S. R. E. Vice-Camerario, ac Generali Causarum Camerae Apostolicae Auditori, & Carcerum Praesidi, Nostroque pariter, & Romani Pontificis pro tempore existentis Auditori, ac Signaturae Justitiae Praefecti Auditori, Item Senatori Urbis, aliisque in ipsa Scheda superior expressis, eorumque omnium in Officiis, & muneribus predictis respectu Successoribus, ut premissa omnia & singula observent, ac ad omnibus, ad quos pertinent, ac pertinebit in posterum, exactissime observari faciant; inobedientes vero, impositis poenis in praesertim Schedae statutis, coercant, & compellant, tam ex Officio, & per inquisitionem, quam ad instantiam Advocati Pauperum, Procuratoris Filii, Commissarii Camerae, & Procuratorum Pauperum pro tempore existentium, & aliorum, quorum interest, & omni, & quacumque appellatione sive recurfu remotis.

25. Ac decernentes, praesertim Schedulam, nec non presentis Nostreas, Literas, perpetuo validas, firmas, & efficaces esse, & fore, ac quacumque juris seu facti defectibus, qui adversus illa, etiam quorumvis privilegiorum a Sede Apostolica concessorum praetextu, ad effectum impediendi, seu retardandi eorum executionem, quovis modo, seu quovis ex causa exopti, seu obijci possent, minime resurgantibus, suos plenarios & integros effectus sortiri & obtinere, easque propterea, omnibus & singulis quomodolibet asserendis impedimentis penitus & omnino rejectis, ac nequaquam attentis, ab illis ad quos spectat, & pro tempore quomodolibet spectabit, sublata praefatis omnibus, aliisque quibuslibet aliis statutis, & interpretandi facultate, invariabiliter & inconcusse observari debere; Ac irritum & inane decernentes, si secus super his a quacumque auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

26. Non obstantibus omnibus iis, quae in ipsa praesertim Scheda non obstat volumus, & quibusvis aliis Constitutionibus, & ordinationibus Apollolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

27. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostre confirmationis, approbationis, roboris, adjectionis, mandati, & Decreti infringere, vel eius ausu temerario contraire: Si quis autem hoc attentare presumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

28. Derogatio contraria.

29. Da-

ANNO 1749.

38. Benedictus Papa XIV.

39. Cum autem premissa omnia, tam ad servandum erga Reos, & Inquisitos equabilem justitiam, quam ad legum observantiam, & publicam vivendi honestatem in hac Alma Urbe, que totus Christiani Orbis caput est, & exemplar, futuris temporibus asserendam, opportuna & apta fore conspiciamus; ne illa nullo unquam tempore debitis fraudentur effectibus; Nos eadem preinsertam Schedulam, omniaque in ea contenta & expressa, & a Nobis per eam, ut presertur, sancita, volita & ordinata, Motu, scientia, & prelati plenitudine paribus, harum Literarum Nostrearum tenore confirmamus & approbamus; easque perpetuum & invariabilem presentis Nostre perpetuo valitute sanctionis robur & firmitatem adijcimus; atque iterum, & ex integro ea omnia & singula, in omnibus & per omnia, juxta preinserte Schedule seriem, contingantiam, & tenorem eadem Apostolica Autoritate statuimus, volumus, & ordinamus; eademque ob iis, ad quos spectat, & pro tempore spectabit in futurum, perpetuo observari & exactissime impleri jubemus, atque precipimus.

40. Mandantes propterea Dilectis Filiis Nostri S. R. E. Cardinalibus modernis in Urbe ejusque Districtu Vicario in Spiritibus generalis, & ipsius S. R. E. Camerario nec non Dilectis pariter Filiis predictae Urbis Gubernatori ejusdem S. R. E. Vice-Camerario, ac Generali Causarum Camerae Apostolicae Auditori, & Carcerum Praesidi, Nostroque pariter, & Romani Pontificis pro tempore existentis Auditori, ac Signaturae Justitiae Praefecti Auditori, Item Senatori Urbis, aliisque in ipsa Scheda superior expressis, eorumque omnium in Officiis, & muneribus predictis respectu Successoribus, ut premissa omnia & singula observent, ac ad omnibus, ad quos pertinent, ac pertinebit in posterum, exactissime observari faciant; inobedientes vero, impositis poenis in praesertim Schedae statutis, coercant, & compellant, tam ex Officio, & per inquisitionem, quam ad instantiam Advocati Pauperum, Procuratoris Filii, Commissarii Camerae, & Procuratorum Pauperum pro tempore existentium, & aliorum, quorum interest, & omni, & quacumque appellatione sive recurfu remotis.

41. Ac decernentes, praesertim Schedulam, nec non presentis Nostreas, Literas, perpetuo validas, firmas, & efficaces esse, & fore, ac quacumque juris seu facti defectibus, qui adversus illa, etiam quorumvis privilegiorum a Sede Apostolica concessorum praetextu, ad effectum impediendi, seu retardandi eorum executionem, quovis modo, seu quovis ex causa exopti, seu obijci possent, minime resurgantibus, suos plenarios & integros effectus sortiri & obtinere, easque propterea, omnibus & singulis quomodolibet asserendis impedimentis penitus & omnino rejectis, ac nequaquam attentis, ab illis ad quos spectat, & pro tempore quomodolibet spectabit, sublata praefatis omnibus, aliisque quibuslibet aliis statutis, & interpretandi facultate, invariabiliter & inconcusse observari debere; Ac irritum & inane decernentes, si secus super his a quacumque auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

42. Non obstantibus omnibus iis, quae in ipsa praesertim Scheda non obstat volumus, & quibusvis aliis Constitutionibus, & ordinationibus Apollolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

43. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostre confirmationis, approbationis, roboris, adjectionis, mandati, & Decreti infringere, vel eius ausu temerario contraire: Si quis autem hoc attentare presumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

44. Derogatio contraria.

45. Da-

46. Benedictus Papa XIV.

47. Cum autem premissa omnia, tam ad servandum erga Reos, & Inquisitos equabilem justitiam, quam ad legum observantiam, & publicam vivendi honestatem in hac Alma Urbe, que totus Christiani Orbis caput est, & exemplar, futuris temporibus asserendam, opportuna & apta fore conspiciamus; ne illa nullo unquam tempore debitis fraudentur effectibus; Nos eadem preinsertam Schedulam, omniaque in ea contenta & expressa, & a Nobis per eam, ut presertur, sancita, volita & ordinata, Motu, scientia, & prelati plenitudine paribus, harum Literarum Nostrearum tenore confirmamus & approbamus; easque perpetuum & invariabilem presentis Nostre perpetuo valitute sanctionis robur & firmitatem adijcimus; atque iterum, & ex integro ea omnia & singula, in omnibus & per omnia, juxta preinserte Schedule seriem, contingantiam, & tenorem eadem Apostolica Autoritate statuimus, volumus, & ordinamus; eademque ob iis, ad quos spectat, & pro tempore spectabit in futurum, perpetuo observari & exactissime impleri jubemus, atque precipimus.

48. Mandantes propterea Dilectis Filiis Nostri S. R. E. Cardinalibus modernis in Urbe ejusque Districtu Vicario in Spiritibus generalis, & ipsius S. R. E. Camerario nec non Dilectis pariter Filiis predictae Urbis Gubernatori ejusdem S. R. E. Vice-Camerario, ac Generali Causarum Camerae Apostolicae Auditori, & Carcerum Praesidi, Nostroque pariter, & Romani Pontificis pro tempore existentis Auditori, ac Signaturae Justitiae Praefecti Auditori, Item Senatori Urbis, aliisque in ipsa Scheda superior expressis, eorumque omnium in Officiis, & muneribus predictis respectu Successoribus, ut premissa omnia & singula observent, ac ad omnibus, ad quos pertinent, ac pertinebit in posterum, exactissime observari faciant; inobedientes vero, impositis poenis in praesertim Schedae statutis, coercant, & compellant, tam ex Officio, & per inquisitionem, quam ad instantiam Advocati Pauperum, Procuratoris Filii, Commissarii Camerae, & Procuratorum Pauperum pro tempore existentium, & aliorum, quorum interest, & omni, & quacumque appellatione sive recurfu remotis.

49. Ac decernentes, praesertim Schedulam, nec non presentis Nostreas, Literas, perpetuo validas, firmas, & efficaces esse, & fore, ac quacumque juris seu facti defectibus, qui adversus illa, etiam quorumvis privilegiorum a Sede Apostolica concessorum praetextu, ad effectum impediendi, seu retardandi eorum executionem, quovis modo, seu quovis ex causa exopti, seu obijci possent, minime resurgantibus, suos plenarios & integros effectus sortiri & obtinere, easque propterea, omnibus & singulis quomodolibet asserendis impedimentis penitus & omnino rejectis, ac nequaquam attentis, ab illis ad quos spectat, & pro tempore quomodolibet spectabit, sublata praefatis omnibus, aliisque quibuslibet aliis statutis, & interpretandi facultate, invariabiliter & inconcusse observari debere; Ac irritum & inane decernentes, si secus super his a quacumque auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

50. Non obstantibus omnibus iis, quae in ipsa praesertim Scheda non obstat volumus, & quibusvis aliis Constitutionibus, & ordinationibus Apollolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

51. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostre confirmationis, approbationis, roboris, adjectionis, mandati, & Decreti infringere, vel eius ausu temerario contraire: Si quis autem hoc attentare presumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

52. Derogatio contraria.

53. Da-

38  
ANNO 1749.  
Dat. Pont. mo nono, XI. Kalendas Junii, Pontificatus Nostri Anno die 21, no IX.  
1749.  
1749.

### BENEDICTI XIV.

Datum Rome apud S. Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominice millesimo septingentesimo quadragesimo nono, XI. Kalendas Junii, Pontificatus Nostri Anno die 21, no IX.

D. Cardinalis Passioneus.  
J. Datarus.  
VISA DE CURIA.  
J. C. Boschi.

Loco + Plumbi.  
Registrata in Secretaria Brevium.  
Public. die 27. Maji ejusdem Anni

Sequitur schedula Motus proprii super qualitatibus requisitis ad exercenda Officia Judicum, Relatorum, Defensorum, aut Notariorum in Criminalibus; necnon super modo, & facultate exercendi eadem Officia, vel seorsim, vel simultanea, pro diversa eorum natura.

### BENEDICTUS PAPA XIV.

Motu proprio &c.

Si conferma  
si dichiara  
il precedente  
Moto proprio  
al §.  
n. 9. e 10.

**A**NIMATI dal giusto desiderio di rimettere in buon sistema, e in quella stima e credito, che convengono, la Professione Criminale, troppo certamente avvilta in questa nostra Curia, e Città di Roma per essere state in passato ammesse indistintamente all'esercizio della medesima in qualità di Difensori, ed anche di Giudici, e Notari, alcune Persone di poca o niuna abilità, e senza veruna precedente inquisizione: Con altra Cedola di nostro Moto proprio da Noi segnata li 12. Maggio del corrente anno 1749., e dappoi solennemente confermata colla nostra Costituzione, che incomincia: *Justitia gladium*: data li 21. e pubblicata li 27. dello stesso mese, prescrivemmo al §. 3. num. 9. alcune certe qualità, delle quali debbono essere ornati coloro, che vogliono continuare; oppure nuovamente assumere la detta Professione Criminale: E successivamente al num. 10. sotto alcune certe pene vietammo a quelli, che sono incaricati della difesa de' Poveri, il comparire, attitare, o scrivere contro qualunque sorta d'Inquisitori, o Rei, e vicendevolmente all' Difensori, ed Officiali del Fisco il comparire, attitare, o scrivere contro il medesimo Fisco; E molto più all' Giudici Criminali, e loro Sostituti, d'ingerirsi nella difesa delle Cause, o sia per il Fisco, o sia contro di esso, seguendo in ciò le vestigia de' nostri Predecessori, e specialmente di Paolo V. nella sua celebre Costituzione 71. §. 15. 16., e 17.

§. 2. Ma avendoci in appressa umilmente rappresentato alcuni Sostituti Luogotenenti, ed alcuni Sostituti Fiscali Luogotenenti della Curia, e Tribunale dell' Uditore Generale della nostra Camera, e di altri Tribunali di Roma, che essendo essi soliti attitare, e scrivere per gli aderenti al Fisco, troppo grave era il danno, che loro risultava dall' essere in oggi generalmente privati di tal facoltà. Abbiamo perciò stabilito di provvedere all' indennità de' medesimi, per quanto però è compatibile con la retta, ed illibata amministrazione della Giustizia, e dichiarare più largamente la nostra intenzione tanto in ordine a quelli, che professano la Criminale per qualche Carica, Ufficio, o Deputazione, come rispetto a quelli, che senza alcuna Carica, Ufficio, o Deputazione, si esercitano per mera elezione, e volontà loro in attitare, o scrivere nelle Cause Criminali.

1 Giudici,  
Relatori, Di-  
fensori, e  
Notari Cri-  
minali, che  
da tre anni  
erano in  
esercizio,  
potranno  
sopprimere.

§. 3. Avendo per tanto qui per espresso, e di parola in parola inserito l'intero tenore di detta nostra Costituzione data li 22. Maggio prossimo passato, come pure dell' altra che incomincia: *Rerum humanarum*: data li 16. Dicembre 1747., ed ogn' altra cosa quanto si voglia necessaria ad esprimersi; E incominciando da coloro, che godono di qualche Carica, Ufficio, e Deputazione; vogliamo, e dichiariamo, che tutti quelli, i quali al tempo, che fu pubblicata la detta nostra Costituzione *Justitia gladium*, erano, e si trovavano già deputati, e servivano attualmente Sostituti Luogotenenti, per Sostituti Fiscali Luogotenenti, o anche per semplici Sostituti Fiscali tanto di numero, che soprannumero,

in qualunque Curia, o Tribunale di Roma: Come pure li Relatori Criminali delle Congregazioni, e Pont. A. IX. gli Uditori Criminali da tre anni indietro de' Baroni Romani, degli Abbati Regolari, anche Comendatari, quali godono nelle loro Abbazie Giurisdizione Criminale, e dei Reverendissimi Cardinali Vescovi Suburbicari residenti in Roma: E finalmente quelli, che al tempo suddetto già erano, e si trovavano legittimamente deputati per Difensori, e Procuratori, o Sollecitatori de' Poveri, non solo da Noi, ma ancora dalle due Confraternite della Carità, e della Pietà, dalla Curia di Campidoglio, ovvero da altra Curia, e Magistrato: E finalmente quelli, che di quel tempo erano già Notari Criminali, o Sostituti de' medesimi in qualunque sia Curia, e Tribunale, possano senz' altra inquisizione, e esame, continuare, come prima, nel libero esercizio della loro Cariche, Uffici, e Notariati, secondo le rispettive facoltà, e deputazioni di ciascuno di essi.

§. 4. Quanto poi alla facoltà di comparire, attitare, o scrivere nelle Cause Criminali, inerendo al suddetto nostro Moto proprio dell' 12. Maggio prossimo passato, ed alla detta Costituzione 71. di Paolo V. nostro Predecessore, vogliamo di nuovo, e comandiamo, che a niuno di quelli, che sono, o saranno in avvenire deputati, come sopra, per Avvocato, difensore, Procuratore, o Sollecitatore de' Poveri, sia lecito comparire, attitare, o scrivere né sotto il proprio, né sotto l'altrui nome contro gl' Inquisiti, o Rei (siano, o non siano dentro le Carceri) in alcuno de' Tribunali, o Congregazioni, o avanti alcun Giudice di Roma: essendo essi, e ciascuno di loro, in virtù della sua Deputazione, ed Ufficio, obbligati a comparire per li medesimi Inquisiti, e Rei in qualunque occorrenza: E che all' incontro all' Avvocato del Fisco, al Procuratore Fiscale generale, e suoi Sostituti Fiscali tanto generali, che particolari, che sono, e faranno in avvenire, in niun caso sia lecito comparire, attitare, o scrivere né sotto il proprio, né sotto l'altrui nome in favore degli Inquisiti, o Rei, essendo essi tenuti in virtù del proprio Ufficio di attitare, comparire, e scrivere quante volte occorre per il Fisco.

§. 5. Li Luogotenenti dell' Uditore della Camera, del Governo, e del Vicario, il Giudice de' Malefici, i Giudici Camerali, ed ogn' altro Giudice Criminale principale di qualunque sia Curia, Tribunale, e Congregazione di Roma, si contengono dell' onore, ed assumere l' Ufficio di Giudice, né mai s' ingeriscano nella difesa di alcuna Cauza Criminale né per il Reo, ed Inquisito, né per il Fisco, o suo Aderente. Quelli però, che non sono Giudici principali, ma sono Giudici subalterni, cioè Sostituti Luogotenenti, o di numero, o anche soprannumero, ancorchè sieno nello stesso tempo, e si chiamino anche Sostituti Fiscali, o con altro qualsiasi nome; E così parimente li Notari Criminali, e loro Sostituti nella Curia dell' A. C., del Governo, del Vicario, e di Campidoglio, come che in virtù del loro Ufficio, e Ministero di Luogotenente, sono tenuti a servire, ed aver parte per qualunque caso occorrente nella formazione, e fabbrica de' Processi Criminali, non dovranno mai comparire, attitare, o scrivere né sotto il proprio, né sotto l'altrui nome, né per il Fisco, o suo aderente, né contro li medesimi in qualunque Cauza, che verta non solo nel Tribunale, a cui servono, ma neppur negli altri tre poc' anzi nominati, tra i quali sogliono vicendevolmente commetterli in grado di Appellazione, o di Ricorso le cause giudicate in uno di essi: Essendo cosa troppo assurda, e disconvenevole, che si assuma, o possa assumersi la figura di Difensore, o del Fisco, e suo Aderente, o degli Inquisiti, e Rei da quelli medesimi, che in figura di Giudici, e di Notari hanno fabbricato il Processo, o possono esser tenuti a fabbricarlo.

§. 6. Ma perchè, salva la retta, ed illibata amministrazione della Giustizia, ci sta grandemente a cuore, che non resti ad alcuno preclusa la strada di esercitarsi nella Professione Criminale, e rendersi sempre più abile, ed esperto in tal materia, in quei casi, ne quali non può entrare alcuno sospetto di parzialità, o di affezione: Perciò vogliamo, e dichiariamo, che li suddetti Sostituti Luogotenenti dell' A. C. del Governo, e del Vicario, e ancora se ne fossero

Potranno però comparire in altri Tribunali, o Congregazioni, purchè le Cause da li loro Tribunali non sieno per passare a quelli in grado d' appellazione.

PONT. A. IX.

di Campidoglio, come anche li Notari di dette Curie e loro Sostituti Criminali, siano di numero, o siano di soprannumero, possano liberamente comparire, attitare, e scrivere tanto per il Fisco, e suo Aderente, quanto contro di essi in ogni altra Cauza Criminale, che debba giudicarsi o nell' Tribunale Camerali, o nella Congregazione della Consulta, o in altra qualsiasi Congregazione di Roma, che abbia Giurisdizione Criminale: Giacchè le Cause de' Tribunali Camerali, e di dette Congregazioni non si commettono mai in grado di appellazione, o di ricorso, ad alcuno di detti quattro Tribunali Ordinarij; E vice versa quelle, che sono giudicate in detti Tribunali Ordinarij non si commettono mai in seconda, o in altra istanza né all' Tribunale Camerali, né ad alcuna di dette Congregazioni: Eccezziamo però, rispetto al Fiscale, Sostituto Fiscale, e Notari della Curia di Campidoglio, quelle cause, nelle quali dal giudicato de' Conservatori si appella al Tribunale del Camerlengo, come pure rispetto ai Sostituti Luogotenenti, ed altri suddetti Ministri, e Notari della Curia dell' A. C., le Cause della Congregazione de' Vescovi, e Regolari, della Dataria, e del Palazzo Apostolico, quante volte accada, che il Luogotenente del medesimo A. C. ne sia Giudice, o Relatore, come lo è presentemente: E similmente rispetto all' Sostituti Luogotenenti, e Notari del Governo, eccettuiamo le Cause da giudicarsi nella Congregazione della Consulta, quando per ordine della medesima, come bene spesso avviene, sia stato fabbricato, o impingato il Processo dalla stessa Curia del Governo.

§. 7. In somma vogliamo, e comandiamo per legge, e regola generale, che tutti quelli che sono, o in avvenire saran tenuti di servire anche per subalterni alcuna Congregazione, o Tribunale di Roma, ancorchè qui non espresso, e non specificato, o in figura di Giudice, o in figura di Notaro nella formazione, e fabbrica de' Processi, non solo debbano astenersi dall' attitare, o scrivere sia per il Reo, o sia contro di esso nel Tribunale, o Congregazione, a cui servono, ma ancora se ne debbano astenere in ogn' altra Congregazione, e Tribunale, a cui possa esser commessa la medesima Cauza in seconda, o altra istanza, ovvero in cui debba giudicarsi sopra il medesimo Processo: Ed all' incontro possano comparire, attitare, e scrivere in qualunque altra Cauza, che si agiti in ogni altra Congregazione, ed in ogni altro Tribunale, purchè tra questo, e il proprio, non vi sia alcun passaggio in grado di appellazione, o di ricorso, e purchè in esso la Cauza non si abbia da giudicare sopra alcun Processo, nel quale egino, o loro subalterni abbiano avuto parte alcuna o in figura di Giudici, o in figura di Notari.

§. 8. Per la medesima ragione, e in sequela della medesima legge, e regola generale, tutti quelli, che sono, o saranno tenuti a servire o come Giudici, o come Notari in alcun de' Tribunali Camerali, non potranno in verun caso comparire, attitare, o scrivere né in favore del Fisco, e suo Aderente, né contro de' medesimi, né sotto il proprio, né sotto l'altrui nome, non solo in quel Tribunale, a cui servono, o serviranno, ma né tampoco in altro Tribunale Camerale, a cui possano passare dal proprio, o da cui possano venire al Tribunale le Cause Criminali in grado di Appellazione, o di ricorso. Potranno bensì comparire, e scrivere nelle altre Cause, che vertono ne' suddetti Tribunali Ordinarj dell' A. C. del Governo, del Vicario, e di Campidoglio, cioè in Capidoglio nella maniera poc' anzi divisa in Consulta, ed in altre Congregazioni, che hanno giurisdizione Criminale: Giacchè tra questi Tribunali, e Congregazioni, e li suddetti Tribunali Camerali, alla riserva del Campidoglio nel caso suddetto, non vi è alcun passaggio di Cause in grado di Appellazione.

§. 9. Il Fiscale Generale di Roma, il Fiscale di Campidoglio, e loro Sostituti Fiscali, purchè non sieno nello stesso tempo Sostituti Luogotenenti di numero, o soprannumero, o che per altro qualunque titolo non possano essere deputati ad assistere come Giudici nella formazione de' Processi Criminali, potranno comparire, attitare, e scrivere non solo in quei Tribunale, a cui servono, ma ancora in ogni

### BULLARIUM.

altro Tribunale di appellazione, o di ricorso; con ANNO 1749. che però compriscano; e scrivano, come si è detto di sopra, solamente per il Fisco, o suo Aderente, e non mai contro di essi. E perciò li dieci Sostituti Fiscali del Governo, ai quali un'altra Cedola di Moto proprio da Noi segnata li 30. Settembre 1747., e dappoi solennemente confermata mediante l' altra Nostra Costituzione, che incomincia: *Rerum humanarum*; abbiamo assegnato graziosamente il fislo, e certo salario di scudi quindici per li quattro di numero, e di scudi dieci al mese per gli altri sei Soprannumero, comechè sono obbligati di assistere in figura di Giudici nella Fabbrica dei Processi, non dovranno mai reputarsi, come semplici Sostituti Fiscali, e perciò quanto all' attitare, e scrivere, dovranno sempre essere soggetti alle Rogole, e Leggi poc' anzi prescritte per li Sostituti Luogotenenti.

§. 10. Finalmente gli Uditori Criminali de' Baroni Romani, degli Abbati Regolari, o Comendarij, che godono nelle loro Abbazie Giurisdizione Criminale; come pure quelli dei Cardinali Vescovi Suburbicari, che risiedono in Roma, non potranno comparire, attitare, o scrivere né pro, né contro il Fisco, o suo Aderente, in alcuna di que le Cause, che saranno state giudicate nelle loro Curie Barionali, Abbatiali, o Vescovili, o che la Cauza passi al Tribunale dell' A. C., o che vada in Consulta, o altrove, in grado di Appellazione, o di ricorso: Dovendosi presumere, che quelle siano state giudicate in dette Curie con il consiglio, e direzione loro. Vogliamo però, che possano comparire, e scrivere senz' altro esame, e senz' altra approvazione, in ogni altra Cauza Criminale tanto in favore, che contro gl' Inquisiti, purchè, secondo la forma del Nostro precedente Moto proprio dell' 12. Maggio prossimo passato, sieno stati deputati, ed abbiano effettivamente esercitato l' Ufficio di Uditore Criminale per tre anni prima della pubblicazione del medesimo, e purchè in virtù di altra Carica non restino compresi sotto le Regole, e Leggi soprascritte.

§. 11. A niun' altro, che non goda di alcuna delle Cariche, ed Uffici suddetti, benchè sia Procuratore di Collegio, o in altro qualunque modo approvato a scrivere in Criminalibus, sarà lecito comparire, attitare, o scrivere nelle Cause Criminali né pro, né contro il Fisco, e suo Aderente, né sotto il proprio, né sotto l'altrui nome, avanti alcun Giudice, Tribunale, o Congregazione di Roma, e né tampoco fare istanza, che la Cauza debba rimettersi al Giudice Criminale, se non sarà stato prima esaminato, ed approvato a scrivere in Criminalibus nella maniera stabilita in detto Nostro Moto proprio dell' 12. Maggio, come in fatti è già seguito di alcuni nell' esame tenuto li 19. Giugno prossimo passato; e solamente per impulso della Nostra Paterna clemenza permettiamo a quelli, quali comparivano, o scrivevano in una, o più Cause Criminali prima, che fosse pubblicato il suddetto Moto proprio, di poter continuare nella difesa della medesima Cauza, o Cause, fino al nuovo esame, che sarà intimato dal Nostro Monsignor Governatore di Roma dentro il corrente mese di Novembre, ma però non più oltre: di modo che passato il giorno di detto nuovo esame, a chi non si farà soggetto al medesimo, non possa, né debba più ammettersi scusa alcuna, o darsi altra dilazione.

§. 12. E perchè l' Inquisizione, ed esame di quelli, che vorranno in avvenire attendere in Roma alla Professione Criminale, vien da Noi considerato per uno de' Provvedimenti più efficaci, ad effetto di rimettere in credito, ed in buon sistema la medesima Professione; Perciò ampliando, e dichiarando il più volte nominato nostro Moto proprio dell' 12. Maggio, non solo vogliamo, ed ordiniamo, che quelli, i quali vorranno assumerla di nuovo, ed essere ammessi a comparire, attitare, o scrivere in alcuna Curia, o Congregazione, debbano avere tutti i Requisiti in esso prescritti al §. 3. num. 9., cioè, che debbano essere Persone di nascita, e costumi onesti, aver studiato la Teorica Criminale, almeno per il corso di un anno intero o nella Sapienza di Roma, o in altra approvata Università, e successivamente appresa la buona pratica almeno per

Gli Uditori Criminali, particolari, eccettuate le Cause giudicate nelle loro Curie, possono comparire nelle altre in ogni Tribunale.

Si prescrive di nuovo l' esame, ed approvazione delle persone, che potranno esercitare la professione Criminale.

Il Fiscale Generale, il Fiscale di Campidoglio, e loro Sostituti Fiscali, purchè non sieno nello stesso tempo Sostituti Luogotenenti di numero, o soprannumero, o che per altro qualunque titolo non possano essere deputati ad assistere come Giudici nella formazione de' Processi Criminali, potranno comparire, attitare, e scrivere non solo in quei Tribunale, a cui servono, ma ancora in ogni

ANNUS 1749. per altri tre anni continui nello studio dell' Avvocato, o delli tre suddetti Procuratori de' Poveri, o di altri nominati in esso Moto proprio, e finalmente che debbano essere stati esaminati, ed approvati da Monsignor Governatore pro tempore con il voto della Congregazione a tal effetto già stabilita.

si dichiara che le persone non approvate fatto incapaci di essere deputati Uditori, Relatori, Difensori da chiunque.

Qualità di Notari Criminali.

Elenco Generale de' Signori Governatori di Roma.

§. 13. Ma in oltre vogliamo, e comandiamo, che niuno in avvenire possa essere da chiunque sia eziandio Cardinale della S. R. Chiesa, ed in vigore di qualunque facoltà, e privilegio, ancorchè per comprenderlo bisognasse qui farne espressa, e specifica menzione, deputato per Procuratore, o Sollecitatore de' Poveri, per Sostituto Luogotenente, o per Sostituto Fiscale, per Uditore Criminale, o per Relatore di alcuna Congregazione, che non abbia i suddetti Requisiti, e che insieme non sia stato esaminato, ed approvato, come sopra: Derogando Noi per tal effetto a qualunque privilegio, e consuetudine ancorchè immemorabile, ed anche a qualunque Costituzione Apostolica nostra, o de' nostri Predecessori, che facesse, o potesse fare in contrario.

§. 14. Finalmente vogliamo, ed ordiniamo, che in avvenire non debba neppur alcuno ammettersi ad esercitare in Roma l' arte di Notaro Criminale o in qualità di Capo, o in qualità di Sostituto, che non sia di nascita, e costumi onesti: Che non abbia studiato, come sopra, la Teorica Criminale per il corso d' un anno in qualche approvata Università: Che non abbia dappoi appreso la buona pratica almeno per altri due anni continui in qualità di Novizio nella Banca, ed Ufficio di alcuno de' Capi Notari di Roma: E che non sia stato esaminato, ed approvato, come poc' anzi si è detto degli altri Professori Criminali.

Pene contro i contravenitori.

mente confermato, essendo così mente, e volontà nostra espressa, per la cui perpetua inviolabile fermezza vogliamo, che qui si abbiano, e s' intendano per trascritte, e ripetute tutte le Clausole, Deroghe, e Decreti, che si leggono apposti in dette due nostre precedenti Costituzioni.

§. 17. Volendo, e decretando, che alla presente nostra Cedola di Moto proprio, benchè non esibita, nè registrata in Camera, e ne' suoi libri, non possa mai darsi, nè opporsi di surtezione, orrezione, nè d'alcun altro vizio, o difetto della nostra volontà, ed intenzione, nè che mai sotto tali, o altri pretesti possa essere impugnata, moderata, o rievocata, e che così, e non altrimenti debba sempre, ed in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsiasi Giudice, e Tribunale, benchè Collegiale, Congregazione anche de' Reverendissimi Cardinali, Camerlingo di S. Chiesa, Tesoriere, Rota, Camera e qualunque altro, togliendo loro ogni facoltà, e giurisdizione di giudicare, definire, ed interpretare in contrario: Dichiarando Noi fin d' adesso preventivamente nullo, irritato, ed invalido tutto ciò, che da cadauno di essi con qualsivoglia autorità, scientemente, o ignorantemente, fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse giudicare contro la forma, e disposizione della presente nostra Cedola di Moto proprio; quale vogliamo, che vaglia, e debba aver sempre, ed in perpetuo il suo pieno effetto, ed esecuzione, e vigore colla semplice nostra sottoscrizione; benchè non vi sieno state chiamate, sentite, o citate quali si sieno Persone, ancorchè privilegiate, e privilegiatissime, che vi avessero, o pretendessero avervi interesse, e che per comprenderlo facesse bisogno di special menzione: Non ostante il precedente nostro Moto proprio segnato li 12. Maggio prossimo passato, in quelle parti però ripugnanti alla presente nostra determinazione, la Bolla di Pio IV. nostro Predecessore de' regisfrandis; la Regola della nostra Cancelleria de' jure questio non tollendo, e non ostanti altresì qualunque privilegio, e consuetudine, ancorchè immemorabile, e qualunque Costituzione Apostolica nostra, e de' nostri Predecessori, Leggi, statuti, riforme, stili, usi, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario; alle quali tutte, e singole, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserito, e registrato, e supplendo colla piechezza della nostra Podestà Pontificia ad ogni vizio, e difetto, qualunque sostanziale, e formale, che vi potesse intervenire, per questa volta sola, e per la piena, e total' esecuzione di quanto si contiene nella presente nostra Cedola di Moto proprio, ampiamente, ed espressamente deroghiamo.

Dato dal nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo questo dì 7. Novembre 1739.

BENEDICTUS PP. XIV.

PROMUTUI COMMERCII

Libertate inter Provincias Ditionis Pontificie a ferenda, ac impedienda extractione generum ab eadem Ditione.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Motu proprio &c.

BENCHE' in sequela dell' ampia, ed amplissima libertà, che con Cedola di Nostro Moto proprio segnata li 29. Giugno dell' anno prossimo passato 1748. e poi inserita, e confermata solennemente per Bolla, o sia Costituzione perpetua in data delli 8. del mese susseguente di Luglio, benignamente concedemmo a tutti, e singoli abitanti, commoranti nelle Provincie, e Legazioni di Bologna, Ferrara, Romagna, ed Urbino, nella Provincia della Marca, sotto cui intendemmo comprendere anche lo Stato di Fermo, e in altri Governi, Città, Terre, e Luoghi espressi in detto Nostro Moto proprio al §. 1. di poter ciascuno a suo piacimento, ed arbitrio non poter vendere, e comprare, o in altro qualunque modo contrattare, ma in oltre estrarre, e ma-

PONT. A. IX.

Clausole.

Bar. sdì 7. Nov. 1749.

IX.

Commercii libertas inter Sudditos Ditionis Pontificie statuta per Literas An. 1748. editas, quas vide Bullar. tom. II. nu. 55.

ANNO 1749.

e trasportare per via di terra in tutto il decorso dell' Anno da un luogo all'altro della medesima Legazione, e Provincia, e rispettivamente per nove mesi dell' Anno anchè da Legazione a Legazione, e da Provincia a Provincia, Grano, Biade, Formentone, e Marzattelli di qualsivoglia genere, ed in qualunque modo denominati, senza domandare licenza alcuna, nè darne Assegna, Denunzia, o Notizia nè in voce, nè in scritto ai Cardinali pro tempore Legati, Vice-Legati, Governatori, Presidenti, Magistrati, o loro Uffiziali, Cancellieri, e Ministri; avrebbe dovuto ognuno apertamente, e facilmente intendere, che non dovevasi più astringere alcuno a denunziare, ed assegnare la quantità del Grano, Biade, Formentone, e Marzattelli, o novamente raccolta, o per altro qualunque titolo ritenuta, e posseduta.

§. 2. Avendo Noi nondimeno risaputo essere stati nella Nostro Provincia di Romagna, e anche altrove, da alcuni Governatori Locali con Editti penali ordinati di dare dentro un certo, e determinato tempo le Assegne de' Grani, Marzattelli, e Minuti, ed essersi ancora proceduto all' esecuzione delle pene non solo contro quelli, che non avevano dato le Assegne suddette, ma ancora contro altri, che le avevano date, sotto il colore, e pretesto, che non fossero giuste; e quindi essere avvenuto, ed avvenire, che li Nostri amatissimi Sudditi, e specialmente gli Agricoltori, Coloni, e Contadini, i quali noi riguardiamo con particolare Paterno affetto, sieno rimasti, e rimangano tuttavia, come lo erano prima di detta Nostro grazia, ed amplissima concessione, esposti, e soggetti a continue vessazioni, e procedure Criminali in evidente danno di tutto il Nostro Stato.

§. 3. Perciò ad effetto di togliere, fradicare ancor questo abuso, ed ogni altro pretesto, per il quale si voglia se non direttamente, almeno indirettamente rendere inutile la suddetta Nostro grazia, e concessione, ed impedire ful Grano, ed altri generi poc' anzi nominati quella piena libertà di commercio, della quale assolutamente, e costantemente vogliamo, che godano in pace, e senz'alcun minimo disturbo i Nostri Sudditi, specialmente dopo aver veduto, mediante l' esperienza di tutta la stagione decorfa, quanto sia necessario per il comodo, utilità, e vantaggio comune, di tutti i Luoghi, Terre, e Città del Nostro Stato, e tanto di quelle, che per natura, e situazione loro abbondano di detti generi, quanto dell' altre, che ne sogliono scarseggiare, il suddetto libero, e reciproco commercio.

§. 4. Di Nostro Moto proprio, certa scienza, e piechezza della Nostro Suprema, ed Apostolica autorità annulliamo, e dichiariamo irriti, nulli, e di niuna forza, e valore, come fatti, e pubblicati contro la Nostro intenzione, e volontà, tutti, e singoli Editti, Ordini, e Bandi fatti, e pubblicati da qualunque sia Governatore, Vice Governatore, e Magistrato, anche in sequela di alcuna Lettera, oppure ordine precedente di alcuno de' Cardinali Legati, Vice-Legati, Presidenti, e Governatori di Provincie, ne' quali sia stato ingiunto l' obbligo di assegnare, o in altro qualunque modo denunziare, Grano, Biade, Formentone, Marzattelli, ed altri Minuti di qualunque specie, anche sotto l' apparenza, e specioso colore, che sia assolutamente necessario il sapere per mezzo di tali Assegne la quantità del raccolto, per potere, in caso di bisogno, regolare l' abbondanza, e far supplire a chi ne ha d' avanzo a quei luoghi, che ne scarseggiano: Avendo noi bastantemente provveduto, senza il vincolo, e foggiezione di dette Denunzie ed Assegne, al bisogno di ciascheduna Città, Terra, e Luogo, con dare in detto Nostro Moto proprio un tempo più che congruo di tre mesi, ad effetto, che in ciascheduna delle Provincie, alle quali abbiamo conceduta la grazia del libero, e scambievole commercio, non solo le pubbliche Abbondanze, li Monti Fanmentari; e li Forni Venali, ma eziandio ciascuna Persona particolare, o privato Cittadino, possa comodamente provvedersi del Grano, Formentone, e di ogni altro genere di Biade, e Marzattelli, che si raccolgono nella sua Legazione, o Provincia.

§. 5. In sequela di che vogliamo, e comandiamo, che si abbiano per nulle, ed irritate tutte, e singole inquisizioni, Procedure Criminali, e Carcerazioni fatte in virtù di detti Bandi, ed Editti tanto contro quelli, Bullar. Rom. Bened. XIV. Tom. III.

che dentro il tempo in essi prescritto non avevano date le assegne, quanto contro quelli, che le avevano date, sotto il pretesto, che non fossero giuste. Anzi di più vogliamo, ed ordiniamo al Reverendissimo Card. Silvio Valenti Camerlingo di S. Chiesa, ed a ciascheduno delli quattro Arcivescovi di Bologna, Ferrara, Ravenna, ed Urbino da Noi specialmente deputati per Giudici, ed Esecutori di detto Nostro Moto proprio, e Costituzione sopra il libero commercio, che facciano onninamente restituire tutte le pene indebitamente esatte, e riscarcire tutti, e singoli danni, spese, ed interessi, rilasciandone, e facendone eseguire gli opportuni Mandati contro i Governatori, Vice-Governatori, Luogotenenti, Cancellieri, Ministri, ed altri Uffiziali di qualunque sorta, dei quali gli costarà, che abbiano ordinato, o avuta alcuna parte, ed ingerenza nelle dette Inquisizioni, Procedure, Carcerazioni, e Peno: Tolta, e rimossa qualunque appellazione.

§. 6. Per l' avvenire poi, inerendo alla medesima Costituzione, di pari Nostro Moto proprio, certa scienza, e piechezza della Nostro podestà, confermiamo, e rinnoviamo l'ordine in quelle già dato, che niuno dei Cardinali pro tempore Legati, Vice-Legati, Prefidi, o Governatori tanto di Provincie, quanto Locali, Vice-Governatori, Luogotenenti, Segretari, Fiscali, Cancellieri, ed altri Uffiziali di qualunque sorta, si faccia lecito, e rispettivamente ardisca di ordinare, pubblicare, o eseguire Bandi, Editti, Notificazioni, Tariffe, e simili, per le quali si rechi direttamente, o indirettamente, immediatamente, o in conseguenza alcuno, benchè minimo, impedimento al suddetto libero, e scambievole commercio, e alla suddetta Grazia, concessione, e facoltà di contrattare il Grano, Biade, Marzattelli, e Minuti, e quelli trasportare da luogo a luogo, e da Provincia a Provincia, secondo la forma di detta Nostro Cedola, e Costituzione; E perciò specialmente ordiniamo, che niuno di essi si faccia lecito, ed ardisca di costringere, ed obbligare in qualunque modo alcuno de' Soggetti alla loro Giurisdizione a denunziare, ed assegnare la quantità del Grano, Formentone, Marzattelli, Minuti, e Biade di qualunque sorta, o che ha raccolto, o che possiede, nè dentro li tre Mesi per li quali abbiamo voluto, che resti in sospenso il commercio reciproco tra Provincia, e Provincia, e tra Legazione, e Legazione, nè dentro gli altri nove Mesi, per li quali abbiamo conceduto libero, perpetuo, e scambievole commercio anche da una Provincia all' altra, e da una Legazione all' altra: sotto le medesime pene comminate, ed espresse in detta Nostro Costituzione. Avendo Noi riconosciuto, e tuttavia sempre più riconoscendo, che per promuovere, mantenere, e conservare in questo Nostro Stato Ecclesiastico, e nelle suddette Provincie l' abbondanza del Grano, Formentone, Marzattelli, e Minuti, e Biade d' ogni sorta, il solo, ed unico provvedimento, non apparente, e non palliato, ma solido, efficace, e vero, è quello, che abbiamo preso, e che oggi di nuovo confermiamo, d' insistere, e invigilare, che li generi suddetti non si estraggano fuori di Stato, e che in virtù di tal proibizione restano i medesimi dentro lo Stato, possano circolare, e trasportarsi liberamente da per tutto, ove gli chiama il bisogno, mediante il suddetto libero, e reciproco commercio.

§. 7. Ond' è, che sabbene alcune Persone, Famiglie, Collegi, Religioni, ed altri, a tenore della detta Nostro Costituzione del libero, e reciproco commercio abbiano dentro il termine in quella prestato, esibito, e varificato innanzi la Congregazione Camerale il Privilegio d' estrarre fuori del Nostro Stato Grano, Legumi, Risi, Biade, Marzattelli, e simili, nientedimeno vogliamo, e comandiamo, che i medesimi Privilegiati debbano godere il detto loro Privilegio in maniera tale, che per causa di quello non si rechi pregiudizio alcuno alla Provincia, da cui si vorrà fare l' estrazione, nè a tutto il rimanente di detto Nostro Stato, nè alli diritti della Nostro Camera: E perciò vogliamo ancora, ordiniamo, e comandiamo, che non solo gli Appaltatori Camerali, ma ancora tutti, e singoli Privilegiati, che hanno ottenuto dalla detta Congregazione Camerale il Decreto di verificazione de' loro Privilegi, volendo far uso de' medesimi debbano denunciare, come già si è ordinato in detta Costituzione.

PONT. A. IX.

Ordinazione qualunque libertas Commertii contrarias fieri vetat.

Denuntiatio nes quantitas collectioum a ecclesie decietat.

Denuntiarj rament juber genera e statu Ecclesia- sico extra- henda etiam in vim Privilegiorum approbatorum.

Exhibetur, editis Artibus ad-donacioniam quanti- tatem spec- zium collec- tionum, &c.

Vontifex, agnita neces- sitate confes- vandis con- cessam li- bertatem sta- tui, ut in- sia.

Edicta pro Denunciatio- nibus propo- site aboleri & irrita de- clarat.

Pene contro i contravenitori.

ANNO 1794

Costituzione, volta, per volta, la giusta quantità del Grano, ed ogni altro de' suddetti generi, che vorranno estrarre, e a tenore di essa denuncia debbano riportare dai Cardinali pro tempore Legati, Presidi, o Governatori di Provincie la Bolletta, e documento di essa denuncia, quale vogliamo, che loro si conceda del tutto gratis, e prima si registri nella pubblica Cancelleria, cospicue facendo l'estrazione, e trasporto senza tal Bolletta, o prima, che questa sia stata, come sopra, registrata, anche gli Appaltatori, e Privilegiati suddetti incorrano nelle pene imposte in detta Nostra Costituzione, e nelle altre de' Nostri Predecessori; derogando in questa parte, quanto ne faccia bisogno, in forma amplissima, a qualunque Indulto, e Privilegio, che facesse in contrario tanto Nostro, che de' Nostri Predecessori, anche dati, e conceduti per causa, e contratto pubblico, e per titolo veramente oneroso.

§. 8. Inoltre vogliamo, ordiniamo, e dichiariamo con la medesima amplissima, e generalissima Deroga, che niuno dei detti Privilegiati possa far uso di detto Privilegio dentro i tre Mesi, per li quali è stato ordinato in detta Nostra Costituzione, che non debbano estrarri i generi suddetti da una Provincia all'altra, e da una Legazione all'altra, poichè essendo in questo tempo proibito il trasporto a qualsivoglia altro luogo dello Stato Ecclesiastico fuori della Provincia, e Legazione, in cui si raccolgono i suddetti generi, molto più deve intendersi proibita agli suddetti Privilegiati l'estrazione, e trasporto fuori dello Stato; e se mai (che Iddio non voglia) o nella Provincia, e Legazione, in cui nascono, e si raccolgono i detti generi, o in altre Provincie, e Legazioni dello Stato Ecclesiastico, avvenisse penuria, e scarsità di Grano, Formente, Legami, Risi, Biade, Marzatelli, e simili: in tal caso vogliamo, e dichiariamo, che per quell'anno, e stagione, nella quale accadrà somigliante penuria, e scarsità, niuno di detti Privilegiati, ancorchè per comprenderlo avesse bisogno, e zianchè secondo la forma del suo Privilegio, di speciale, e specialissima menzione, possa far uso alcuno di detto suo Privilegio, ma questo resti in sospeso per tutto l'anno, e stagione di scarsità. Volendo, e decretando, che in detto caso sia, e s'intenda proibita anche agli suddetti Privilegiati l'estrazione del Grano, Marzatelli, ed altri generi suddetti, sotto le pene contenute in essa Costituzione.

§. 9. Rispetto poi a quelli, che dentro il tempo, e termine prescritto in essa Costituzione, o non hanno esibito innanzi la Congregazione Camerale i pretesi loro Privilegi, o avendoli esibiti, non hanno ottenuto dalla medesima il Decreto di verificazione: Vogliamo, ed ordiniamo, che onninamente si eseguisca, quanto da Noi è stato già ordinato, e disposto in detta Nostra Costituzione al §. 11. e perciò ordiniamo, ed incarichiamo al Reverendissimo Cardinal Silvio Valenti Camerlengo di Santa Chiesa, che con suo particolare Editto così notifici a tutte le Persone, Famiglie, Religioni, Collegi, Monasteri, Università, ed altri che hanno ottenuto, come sopra, il Decreto di verificazione dalla Congregazione Camerale, ed in sequela dichiarì, che niun'altra Persona, Collegio, Monastero, Religione, Università, Luogo, ed Opera Pia (eccettuata la sola Religione di Malta, rispetto alla quale ci riserviamo di prendere in appresso un special Provvedimento) gode, e può godere, dal primo giorno di Giugno del 1745. in avvenire, diritto, facoltà, o Privilegio alcuno di estrarre fuori di Stato Grano, Marzatelli, ed altri generi suddetti; e che se alcuno, ciò non ostante, ardirà di estrarri, incorrerà irremissibilmente nelle pene di detta Nostra Costituzione, e delle altre de' Nostri Predecessori: E perchè in fine così è prescritta volontà, e mente Nostri, alla quale tutti debbono uniformarsi, e prontamente obbedire.

§. 10. Volendo, e decretando, che alla presente Nostra Cedola di Moto Proprio, benchè non esibita, nè registrata in Camera, e ne' suoi libri, non possa mai darsi, nè opporsi di surzezione, orazione, nè d'alcun altro vizio, o difetto della Nostra volontà, ed intenzione, nè che mai sotto tali, o altri pretesti, quantunque validi, validissimi, e giuridici, anche di Jus quesito, e pregiudizio del Tasso, possa essere impugnata, moderata, e rivo-

ta, ridotta ad viam Juris, o concedersi contro di essa l'Apezione Ovis, o altro qualunque rimedio; e che così, e non altrimenti debba sempre, ed in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsivoglia Tribunale, benchè Collegiale, Congregazionale, e Tribunale, benchè Collegiale, Legati a Latere, Vice-Legati, Camerlengo di Santa Chiesa, Tesoriere, Rota, Camera, e qualunque altro, togliendo loro ogni facoltà, e giurisdizione di definire, ed interpretare in contrario: Dichiarando Noi sin d' adesso preventivamente nullo, irrito, ed invalido tutto ciò, che da ciascuno di essi con qualsivoglia autorità, scientemente, o ignorantemente fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse di giudicare contro la forma, e disposizione della presente Nostra Cedola di Moto proprio: quale vogliamo, che vaglia, e debba aver sempre, ed in perpetuo il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla semplice Nostra sottoscrizione, benchè non vi sieno istate chiamate, sentite, o citate quali si sieno Persone, ancorchè privilegiate, e privilegiatissime, Ecclesiastiche, e Luoghi Pii, che avessero, o pretendessero avere interesse nella presente Nostra Concessione, e che per comprenderle fosse bisogno di special menzione. Non ostante la Bolla di Pio IV. Nostro Predecessore de' registrandis, la Regola della Nostra Cancelleria de' jure questo non tollendo, e non ostanti ancora tutti, e qualsivoglia Chirografi, Brevi, Ordinazioni, o Costituzioni Apostoliche Nostre, e de' Nostri Predecessori, Bandi, ed Editti, in virtù di essi, ed in qualunque altro modo emanati, affissi, e pubblicati, Leggi, Statuti, Riforme, Stili, Usi, Consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, e potesse fare in contrario: Alle quali tutte, e singole, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserito, e registrato, e sapendo colla pienezza della Nostra potestà Pontificia ad ogni vizio, e difetto, quantunque sostanziale, e formale, che vi potesse intervenire, per questa volta sola, e per la piena, e totale esecuzione di quanto si contiene nella presente nostra Cedola di Moto proprio, ampiamente, ed in ogni più valida forma deroghiamo.

Dato in Castel-Gandolfo questo dì 30. Maggio 1749. Dat. die 30. Maji 1749.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Exhib. in Actis Castellani Cam. Apost. Secret. die 6. Junii ejusdem anni.

DEFACULTATE

Obsignandi Vela Statuæ Beatæ Mariæ Virginis in Sacra Lauretana Ade admota, & subscribendi folia eorum identitèr testantia: cum opportunis præceptis super ipsorum distributione.

BENEDICTUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI.

Ad perpetuam rei memoriam.

ALME Domus Lauretanæ decorem devoto cordis affectu diligentes, jam usque ab initio Pontificatus Nostri, post maturum examen Privilegiorum & Exemptionum omnium Ecclesiæ, & Civitatis Lauretanæ a Prædecessoribus Nostri Romanis Pontificibus concessorum, omnia & singula hujusmodi privilegia, gratias, prærogativas, exemptiones, & indulta ab ipsis Prædecessoribus Nostri Sacræ Edi Lauretanæ, ejusque bonis, nec non Personis illi interservientibus quomodolibet concessa; ac præterea quamdam Synopsim Resolutionum & Decretorum alias a Congregatione Lauretana nuncupata editorum super controversiis identidem inter Episcopos Lauretanos, & Civitatis Governatores pro tempore existentibus circa regimen tam spirituale, quam economicum, & politicum ipsius Sacræ Edi, & illius Personarum, ac rerum, alphabetico ordine digestam, Apostolica auctoritate confirmavimus, & approbavimus: Simulque triginta tria dubia circa si-

Exordium. Pont. studio erga S. Domum Lauretanam. Jam illius privilegia, & Synopsim Decretorum Congregationis Lauretanæ, ut confirmavit.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.

Quorum Privilegia infra præsentium tempus approbata non fuerunt, non præcedentis Constitutionis lege omnino renervi, declinasti.